

CLXXXIV.

TORNATA DI VENERDÌ 1° MAGGIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

| | |
|---|--------------|
| Bilancio del tesoro (Discussione): | Pag. 7189 |
| Di BROGLIO (<i>ministro</i>). | 7198-7206-14 |
| FASCE (<i>relatore</i>) | 7207 |
| FERRERO DI CAMBIANO. | 7213-14 |
| RUBINI. | 7190-7205 |
| Comunicazioni della Presidenza. | 7233 |
| Interrogazioni: | |
| Situazione in Albania: | |
| FORTIS. | 7182 |
| MORIN (<i>ministro</i>). | 7181-83 |
| Sale pastorizio: | |
| FULCI NICOLÒ (<i>sotto-segretario di Stato</i>). | 7183 |
| MAZZIOTTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>). | 7184 |
| VALERI | 7185 |
| Direttore dell'Osservatorio Vesuviano: | |
| CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>) | 7186-88 |
| MONTI-GUARNIERI | 7187 |
| VALERI | 7187 |
| Ufficio postale di Ronciglione: | |
| LEALI | 7188 |
| SQUITTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>). | 7188 |
| Documenti diplomatici sulla Somalia e il Benadir: | |
| BACCELLI A. (<i>sotto-segretario di Stato</i>). | 7189 |
| FRACASSI | 7189 |
| Osservazioni e proposte: | |
| Lavori parlamentari: | |
| CAVAGNARI | 7234 |
| FULCI NICOLÒ (<i>sotto-segretario di Stato</i>) | 7189 |
| Interrogazioni LEALI (<i>Ritiro</i>) | 7189 |
| PRESIDENTE | 7188-89-7234 |

La seduta comincia alle 14.15

Del Balzo G., *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

Del Balzo G., *segretario*, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

6180. Le Giunte municipali di Lecce e di Penne ed i Consigli comunali di Fiorenzuola d'Arda e di Monte S. Angelo fanno voti perchè col nuovo ordinamento giudiziario si assicuri ai capoluoghi di provin-

cia una Sezione di appello ed ai capoluoghi di circondari amministrativi o di mandamenti popolosi il pretore con competenza illimitata.

6181. Il Consiglio comunale di Pozzuoli—cui si associano gli abitanti di quella città e dei Comuni dipendenti dal mandamento — fa voti che col nuovo ordinamento giudiziario sia colà istituito un pretore a competenza illimitata.

6182. Il R. Commissario per l'amministrazione del comune di Cosenza, ed il Consiglio comunale di Giffoni Valle Piana (provincia di Salerno) fanno voti perchè nei rispettivi capoluoghi di provincia si istituisca una Sezione di Corte d'appello.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Weil-Weiss, di giorni 10; Suardi Gianforte, di 10; Rizzetti, di 12; Colonna Luciano, di 20; Sormani di 5. Per motivi di salute, l'onorevole Mestica di 15 giorni.

(Sono conceduti.)

Interrogazioni

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Fortis al ministro degli esteri « sulla presente situazione in Albania e sulla notizia che l'ambasciatore italiano a Costantinopoli, Marchese Malaspina, insiste per la pronta attuazione delle riforme in Macedonia, e sulla urgenza di provvedere acciocchè l'opera, che si dice purificatrice, non sia intralciata dal movimento albanese. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Morin, *ministro degli affari esteri*. Il Regio Governo non manca all'ovvio dovere che gli incombe di seguire con occhio vigile i fatti che si svolgono in Macedonia, e di

esercitare costantemente quell'azione che, in rapporto a tali fatti, è suggerita dalle circostanze.

Quali siano i concetti informativi di questa azione io ho già avuto altra volta occasione di dichiararlo alla Camera: mantenere sempre la nostra azione associata a quella delle altre grandi Potenze interessate nelle questioni d'Oriente, allo scopo di sedare i disordini, o, per lo meno, attenuarne l'entità e circoscriverne l'estensione, soprattutto poi prevenire le conseguenze di indole internazionale alle quali potrebbero dar luogo.

In quest'opera noi ci asteniamo scrupolosamente da agire isolati, e ci regoliamo pure in maniera che non ci tocchi mai di essere lasciati in disparte. E, seguendo la via che ci è tracciata da questa politica, che mi lusingo vorrà essere considerata prudente e saggia, non solo noi non troviamo ostacoli, ma, posso dirlo francamente, incontriamo la corrispondenza spontanea e volenterosa di tutte le altre Potenze.

Le potenze, come è noto, avevano fatto sollecite pressioni sul Governo della Sublime Porta per l'attuazione di convenienti riforme in quelle Provincie dove siffatti provvedimenti erano indicati ed opportuni; e quando l'attuazione di queste riforme cominciò ad incontrare difficoltà per parte dell'opposizione albanese, le potenze stesse, sempre concordi, si adoperarono e si adoperano tuttora, perchè tali difficoltà vengano superate.

La situazione in Macedonia, è inutile dissimularselo, non è esente da gravità: tuttavia essa può sempre considerarsi con calma fiducia, perchè le potenze sono assolutamente decise a mantenere, per quanto da esse può dipendere, la pace; come mezzo per il mantenimento della pace considerano sia di valore inestimabile il mantenimento dello *statu-quo* ed al mantenimento dello *statu-quo* costantemente mirano, con perfetta unità di intenti e con concordia di azione.

Io non so se queste mie dichiarazioni varranno a soddisfare l'onorevole Fortis: può darsi che egli le trovi un po' troppo sommarie; ma la natura della questione alla quale la sua interrogazione si riferisce, non mi consentirebbe di essere più particolareggiato e più diffuso. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Fortis Ringrazio il ministro degli affari esteri delle risposte che ha voluto dare alla

mia interrogazione; le quali secondo me non sono troppo sintetiche o troppo sommarie, ma sono troppo generiche. Io avrei desiderato, e mi pareva che l'interrogazione, come era formulata, a questo si prestasse, che il ministro dicesse qualche cosa di più specifico intorno alla questione che si agita in Albania.

Io presentai l'interrogazione quando lessi nei dispacci delle agenzie telegrafiche che l'Ambasciatore italiano a Costantinopoli aveva spiegato uno zelo particolare, per indurre il Governo Ottomano ad affrettare l'applicazione delle riforme, ed a vincere, a qualunque costo, le opposizioni e le resistenze che venivano da parte delle popolazioni albanesi. Mi parve che quello zelo fosse inopportuno e quasi (non vorrei che la parola suonasse troppo severa) inconsulto. A mio giudizio non si teneva abbastanza conto delle difficoltà che accompagnavano l'applicazione delle riforme, date le condizioni di quel paese; e non si considerava che una pressione dell'Italia nel senso accennato poteva procurarle molte avversioni e molte antipatie.

È un caso molto strano e che merita profondo studio, quello di un Paese il quale non intende ribellarsi all'attuale dominazione, il quale sente il bisogno di riforme civili ed amministrative che rinvigoriscono le sue forze morali ed economiche, il quale anela ad un più alto grado di civiltà, e che pur tuttavia resiste virilmente ed anche armata mano all'attuazione delle riforme stesse, finalmente concesse.

Come spiegarsi questo fenomeno? È evidente che bisogna cercarne diligentemente le cause e valutarle con calma ed imparzialità.

Diverse ipotesi si possono fare; e ad alcuna non sono estranei i grandi appetiti che circondano quella regione, la quale abbraccia, sotto il nome più comprensivo di Albania, anche la Macedonia: regione popolata da una razza *indigena* che ha il suo carattere, le sue tradizioni e difende la sua egemonia.

Svolgendo una semplice interrogazione, non posso addentrarmi in tale argomento. Forse bisogna ammettere che le provocazioni e gli eccitamenti del di fuori abbiano avuto ed abbiano una certa influenza sulla presente agitazione dell'Albania; ma io mi fermo volentieri ad una ipotesi, che sembrami possa essere di preferenza accolta, ed è che gli stessi Albanesi siano avversi alle riforme, perchè nelle riforme, come sono

date, vedono una insidia alla loro unità ed alla loro nazionalità. Io propendo a credere che l'Albania resista quasi per istinto di conservazione, temendo che la concessione delle riforme ad alcune Provincie soltanto ed a quelle appunto della Macedonia propriamente detta, prepari la divisione e lo smembramento del paese.

Se in questa condizione dello spirito pubblico, se in questo sentimento di patria si dovesse rintracciare la causa o una delle cause della ribellione Albanese, io non so perchè l'Italia dovrebbe essere contraria ad un provvedimento che si presenta ovvio e naturalissimo, che potrebbe condurre prontamente alla pacificazione degli animi, il provvedimento cioè di concedere le riforme non solo ai tre vilayets di Salonicco, Monastir e Kossowo, ma anche agli altri due di Giannina e di Scutari, che evidentemente hanno il medesimo diritto ad essere meglio governati. Per quale ragione dovremmo noi sostenere una diversità di trattamento che non ha alcuna plausibile spiegazione?

Se la politica europea nella penisola Balcanica è disinteressata e sincera, come io credo fermamente, il concetto da me accennato non dovrebbe incontrare opposizioni; e se ne incontrasse, non dovremmo noi per questo cambiar d'opinione. Non è giusto il dire, che supremo intento della nostra politica deve essere quello di trovarci sempre d'accordo cogli altri: qualche volta anche un aperto e franco dissenso può essere utile a scansare gravi pericoli, a chiarire e semplificare situazioni estremamente delicate e difficili.

Io pertanto raccomando al Governo di considerare le cose da me dette e di vedere se non convenga proporre e sostenere che le riforme amministrative debbano essere accordate a tutta l'Albania, cioè a tutte le provincie della Macedonia e dell'Epiro; senza distinzione di cristiani e di mussulmani. La distinzione, infatti, non ha ragione d'essere. Si comprenderebbe se si trattasse di difendere popolazioni cristiane dalla oppressione della razza dominante: ma qui si tratta di concedere riforme e garanzie di miglior governo a popolazioni di origine comune che sono in parte cristiane, in parte mussulmane. Domando io perchè gli albanesi mussulmani dovrebbero esser trattati diversamente dagli albanesi cristiani. Se una parte della popolazione è data all'islamismo, ciò non deve, non può riguardare la convivenza civile nè l'amministrazione pubblica. La differenza di religione non im-

porta differenza di governonè privilegio alcuno.

Se queste idee trovassero benevola accoglienza presso il ministro degli affari esteri, me ne compiaccerei vivamente; e sarei più tranquillo di quello che non mi senta oggi, poichè non credo che, nelle condizioni presenti, si riuscirà ad imporre agli Albanesi le riforme, quali sono state concepite, proposte ed accordate, senza grande spargimento di sangue. (*Bene! — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Morin, ministro degli affari esteri. Replicherò poche parole all'onorevole Fortis, per rassicurarlo riguardo a quella parte delle sue apprensioni che riguarda il nostro ambasciatore a Costantinopoli.

Veramente mi pareva di avere in modo sufficiente detto che noi ci eravamo assolutamente astenuti finora, ed avevamo il proposito di astenerci per l'avvenire, da qualunque azione singolare od isolata. Sarò ora meno generico di quello che l'onorevole Fortis ha creduto che fossi con le parole testè pronunciate, e dirò che non sussiste nessuna pratica fatta dall'ambasciatore italiano a Costantinopoli che lo ponga in una posizione a parte, in quella posizione creata da uno zelo inopportuno che l'onorevole Fortis teme. L'azione del nostro ambasciatore a Costantinopoli è stata esattamente contenuta nella sfera dell'azione degli ambasciatori delle altre potenze interessate nella questione d'Oriente: non vi fu da parte sua nè azione isolata o singolare, nè in alcun modo opera discorde da quella dei rappresentanti delle altre potenze. (*Commenti*).

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Valeri ai ministri di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se non ritengano nell'interesse dell'Erario e dell'agricoltura ridurre il prezzo troppo elevato, modificare la sofisticazione irrazionale e togliere le vessazioni fiscali infinite, assurde sullo smercio del sale pastorizio il quale, se ceduto dallo Stato a prezzo mite, razionalmente sofisticato e libero da vessazioni, sarebbe di grande vantaggio all'agricoltura e ai lavoratori della terra. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Fulci Nicolò, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può, di fronte a questa interrogazione, fare raccomandazioni al Ministero delle finanze;

ma per tutto il resto non è competente, e l'onorevole Valeri lo comprende benissimo. Mi auguro quindi che l'onorevole Valeri vorrà ritenere questa mia risposta soltanto come un segno di quella cortesia, che per parte del Governo deve sempre usarsi agli onorevoli deputati che presentano interrogazioni.

Mazziotti, sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. L'onorevole Valeri, con la sua interrogazione relativa alla vendita del sale pastorizio, chiede diverse cose: prima di tutto una riduzione del prezzo di questo sale, poi, che siano eliminate le vessazioni fiscali che ostacolano la vendita, e in terzo luogo che sia cambiato il metodo di sofisticazione. Risponderò sui tre punti molto brevemente e sommariamente, dappoichè, avendo la interrogazione un certo sviluppo, se io volessi seguirne ad una ad una tutte le considerazioni, dovrei intrattenere la Camera più di quanto consentono i modesti limiti di una interrogazione.

Riduzione del prezzo: oggi il sale pastorizio, come l'onorevole Valeri sa, costa 12 lire al quintale, mentre allo Stato, comprese tutte le spese sino al trasporto nei luoghi di vendita, viene a costare lire 6,17, come risulta dalla relazione sull'azienda del sale che l'onorevole Valeri potrà facilmente consultare. Ora, in ordine al prezzo, l'onorevole Valeri converrà in questa mia opinione, che prima di pensare a ridurre il prezzo del sale per uso degli animali, convenga pensare a ridurre il prezzo del sale che serve per l'alimentazione umana. Quando avremo risolto questo problema, allora penseremo alle bestie (*Interruzione — Commenti*). Del resto l'onorevole Valeri consideri anche un'altra cosa; oltre al sale pastorizio v'è anche quello che si dà ad altre industrie che pur godono degli stessi benefizi della pastorizia, e anche questo sale si fa pagare 12 lire al quintale.

Evidentemente, se l'Amministrazione riducesse ancora il prezzo per tutte queste industrie che hanno lo stesso trattamento, ne risulterebbe per l'Erario una perdita molto rilevante, la quale, nelle odierne condizioni, il Governo crede non tollerabile dal nostro bilancio. E con questo io credo di avere esaurita la prima parte della interrogazione in ordine alla riduzione del prezzo del sale pastorizio. Veniamo alla sofisticazione.

Questa si fa con l'uso [dell'assenzio romano, dell'ossido di ferro e del carbone. Si vuole con essa raggiungere il doppio scopo, di tutelare gli interessi dell'erario, in modo che il sale destinato agli animali non serva ad usi diversi, in contraddizione degli interessi del monopolio, e di rendere gradevole questo sale agli animali, ed è forse su questo punto che ferma la sua attenzione l'onorevole Valeri. Ora, voglia l'onorevole interrogante considerare che l'amministrazione ha consultato tutti gli uomini competenti della materia, come il Cannizzaro, lo Spallanzani, il Bechi e molti altri; si sono avuti molti suggerimenti; però, quando si è cercato di attuarli, si è trovato che non corrispondevano allo scopo. Io sarò lieto se l'onorevole Valeri, che suppongo abbia una speciale competenza nella materia alla quale s'interessa molto come agricoltore, potrà darci qualche suggerimento che valga a farci conoscere come sia possibile di tutelare gl'interessi dell'erario, rendendo nello stesso tempo gradevole il sale pastorizio al bestiame.

L'onorevole Valeri si duole ancora che nella vendita del sale pastorizio si procurino molte vessazioni e molestie agli acquirenti. Ora io debbo osservare (e su questo punto sarò lieto di udire le osservazioni dell'onorevole interrogante) che l'amministrazione ha cercato di facilitare quanto più è possibile l'acquisto di questo sale. Una volta si richiedeva agli acquirenti un certificato che doveva essere rinnovato ogni quadrimestre dal sindaco....

Leali. Anche adesso.

Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze. che doveva essere fatto in carta da bollo. Invece con circolare del 15 giugno 1900, della quale forse l'onorevole interrogante ed anche l'onorevole Leali non hanno notizia, si è tolto l'obbligo di questo certificato, rilasciando un libretto permanente da servire per tutto l'anno, esente anche dalla tassa di bollo.

Questo obbligo della esibizione del libretto è l'unica prescrizione che esige l'amministrazione per la vendita del sale pastorizio, e risponde ad una assoluta necessità perchè, naturalmente, bisogna che l'amministrazione si assicuri che coloro che domandano il sale pastorizio abbiano il bestiame al quale somministrarlo, altrimenti, potrebbero sorgere delle speculazioni di carattere diverso, che assolutamente l'amministrazione non può tollerare.

Valeri. È sostituito! Che ne hanno da fare.

Mazziotti, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Ci sono tanti metodi chimici per purificarlo!

Finalmente vi è un'ultima parte delle interrogazioni, nella quale io credo che l'amministrazione possa entrare nell'ordine di idee alle quali accenna nella sua interrogazione l'onorevole Valeri, ed è quella relativa al modo di agevolare l'acquisto anche di piccole quantità di sale pastorizio. L'ordinamento attuale lascia qualche cosa a desiderare perchè la vendita si fa dai magazzini di deposito, dai magazzini di vendita, dagli spacci all'ingrosso, dalle rivendite e dai Comizi agrari. Ora, i magazzini di deposito e di vendita, come gli spacci all'ingrosso, non possono vendere quantità inferiori a 25 chilogrammi. È vero che le rivendite possono dare delle quantità minime di tre chilogrammi, ma però vi è una disposizione regolamentare per cui queste rivendite non possono essere autorizzate a vendere il sale pastorizio in quei luoghi dove esistono magazzini di vendita o spacci all'ingrosso.

L'amministrazione vedrà di eliminare quest'inconveniente in modo che la vendita del minimo di tre chilogrammi possa esser fatta nel maggior numero possibile di rivendite ed anche dove esistono magazzini di vendita e spacci all'ingrosso o questi siano autorizzati alle vendite in piccole quantità.

In questi limiti io credo che l'amministrazione potrà agevolare l'acquisto del sale pastorizio e corrispondere ai giusti desideri dell'onorevole interrogante. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Valeri ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Valeri. Io debbo rispondere all'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura industria e commercio che realmente ben sapevo che non è di competenza diretta del suo Dicastero, ma di quello delle finanze, la materia che forma oggetto di questa mia interrogazione. Sapevo peraltro anche, come il ministro di agricoltura industria e commercio, l'illustre professore Guido Baccelli, e il suo valente collaboratore sotto-segretario di Stato onorevole Fulci siano così attenti, amorosi, premurosi per tutto ciò che riguarda l'agricoltura, e perciò io ho creduto rivolgere anche ad essi questa interrogazione sul sale pastorizio.

Essi sanno benissimo come il problema del sale pastorizio sia problema di prim'ordine per l'agricoltura nostrana perchè interessa direttamente la più remuneratrice, forse la sola remuneratrice, ormai delle indu-

strie agricole italiane quale è quella dell'allevamento del bestiame.

Questa industria agricola italiana, attenendosi alle statistiche del 1900 che si ha diritto di ritenere stiano di molto al di sotto del vero, (rammentando che dal 1900 ad oggi il bestiame di ogni genere ha notevolmente cresciuto in quantità e qualità) interessa un capitale che supera di molto i *due miliardi*. Quindi è lecito a me sperare, come del resto, ho sentito asserire per bocca dell'onorevole sottosegretario di Stato dell'agricoltura che anche il ministro di agricoltura voglia ancora continuare per quanto è possibile, con ogni energia ad insistere e premere sul collega ministro delle finanze per riescire insieme ad agevolare, a risolvere nel migliore e più pronto modo il problema del sale pastorizio. E con questa speranza mi dichiaro soddisfatto della sua risposta.

In quanto poi alla risposta che debbo dare all'onorevole sotto-segretario di Stato delle finanze, dirò subito che delle sue dichiarazioni e promesse non posso essere soddisfatto che fino a un certo punto; sono soddisfatto solo in parte, per le ultime sue dichiarazioni che danno speranza.

In quanto alla prima parte, infatti, quella cioè che riguarda la invocata riduzione del prezzo del sale in parola, non poteva ritenere che venisse a costare all'erario lire 6,17; come asserisce l'onorevole Mazziotti, sapendo invece che per altre industrie, come quella della riduzione dei metalli, per la fabbricazione del sale di soda per esempio viene ceduto dallo Stato a lire 3,80 e financo a lire 1,40.

In ogni modo fra lire 6,17 e 12,50 prezzo a cui si cede ora, c'è una differenza tale che se anche venisse a cedersi a lire 6,17 ribassando di quasi la metà il prezzo attuale ci si potrebbe contentare. E non credo che ciò porterebbe neanche discapito all'erario, perchè ne verrebbe certamente di tanto aumentato il consumo che l'erario ne sarebbe largamente ricompensato.

Da una statistica, che ho consultato ultimamente, e che ho qui e che mi fu mandata gentilmente appena presentai questa interrogazione dall'Associazione agraria friulana, vedo per il solo Friuli, ritenersi prevedibile questa enorme differenza. Oggi di sale pastorizio se ne consuma nel Friuli kilog. 369,257 ceduto a prezzo minore, e colle invocate formalità rese più semplici e meno costose, se ne potrebbe consumare certamente kilog. 1,948,716.625. Anche adunque con una

sola lira di utile per l'erario la quantità del consumo verrebbe a compensarlo lautissimamente. Ed il ragionamento va esteso a tutte le altre regioni d'Italia.

Sulla seconda parte della mia interrogazione, quella che riguarda cioè la sofisticazione del cloruro di sodio, l'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che sono stati interrogati, e consultati i migliori chimici: che perciò di più e meglio non si poteva fare dall'Amministrazione. Sarà benissimo, ma però questo è certo, che, di fatto, la sofisticazione, per quanto sia eseguita bene ed in modo da riescire possibile e gradito l'uso del sale per gli animali, per quanto riguarda la formola di sofisticazione, pure succede, come appunto per i sigari, che qualche volta sono buoni e passabili e qualche volta sono pessimi e avvelenano, tanto da far danno alla salute. Così talora, ma raramente, anzi il sale pastorizio è sofisticato si da poter essere adoperato da essere gradito al bestiame, ma la maggior parte delle volte è sofisticato talmente male in modo che il bestiame lo rifiuta completamente. Onde abbandono del suo uso benefico per parte degli allevatori e relativo danno gravissimo.

Quindi io non insisto perchè sia modificata la formola chimica con cui sofisticare il cloruro di sodio, ma insisto perchè il ministro faccia in modo, e lo può esigere, che questa sofisticazione sia fatta bene con quella adottata formola riconosciuta adatta e a tutelare i diritti dell'erario e a rispondere allo scopo che il sale non sia rifiutato dagli animali.

E veniamo all'altra parte, all'ultima e forse più importante di questa interrogazione: quella di togliere le vessazioni infinite. L'onorevole sotto-segretario di Stato qualche cosa ha promesso per togliere queste vessazioni molestissime, ma non sono sufficienti.

Spero che queste promesse verranno mantenute.

Mazzioti, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Ho promesso questo, e l'ho fatto.

Valeri. E io non dubito del suo intendimento, peraltro mi lasci ripetere che le vessazioni sono tali e tante, che, in molti luoghi, si è dovuto rinunciare del tutto a questo grande vantaggio del sale pastorizio per l'agricoltura. A proposito voglio dire soltanto quanto è accaduto a me nelle testè decorse vacanze di Pasqua: ero in Umbria, ed andai a visitare due aziende agricole appartenenti allo stesso proprietario e di-

rette dallo stesso agente. La prima su monti, distante dal Capoluogo una trentina di chilometri. Ivi domandai all'agente se si usasse il sale pastorizio; e l'agente mi rispose: sì, e in discreta quantità e con buon risultato. Loda quell'agente. Poi, mi reca nell'altra azienda, a tre o quattro chilometri distante dal Capoluogo stesso e domani dai ancora: qui quanto ne usate di sale pastorizio?

E mi fu risposto: abbiamo dovuto smetterlo del tutto per le vessazioni infinite a cui si era soggetti. Guardi la differenza, onorevole sottosegretario, e il significato del fatto: alla distanza di trenta chilometri, dal capoluogo di provincia, dove è più difficile l'accesso e più raro che succedano vessazioni, si usa il sale pastorizio in discreta quantità e con buon risultato; alla distanza di tre o quattro chilometri, ove è più comodo l'accesso e sono più frequenti le vessazioni, è divenuto impossibile di usarne! A Lei, al Governo, alla Camera, il commento.

Confido, per chiudere, che le insistenze premurose, continuative promesse dal ministro di agricoltura su quello delle finanze e le buone disposizioni da questo espresse faranno sì, che si riesca a risolvere il più presto possibile questo, che è un problema di primo ordine, nell'interesse dell'agricoltura nostra, prima fonte di lavoro e di benessere.

Presidente. L'onorevole Valeri ha interrogato anche il ministro della pubblica istruzione « per sapere: 1º, se creda legittima la nomina fatta del titolare a direttore dell'Osservatorio vesuviano presso l'Università di Napoli con incarico di tenere il corso di vulcanologia presso l'Università stessa senza l'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; 2º, se creda anche legittimo di non pubblicare la relazione della Commissione aggiudicatrice del concorso al posto suddetto. »

A questa interrogazione se ne collega un'altra già stata annunciata, dell'onorevole Monti-Guarnieri, al ministro della pubblica istruzione « sulla nomina del titolare dello Osservatorio vesuviano presso l'Università di Napoli. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

Cortese, *sotto segretario di Stato per la pubblica istruzione*. All'onorevole Valeri, che mi domanda se credo legittima la nomina fatta del titolare a direttore dell'Osservatorio vesuviano, presso l'Università di Napoli: rispondo: che per questa nomina, non era

necessario sentire il parere del Consiglio superiore, perchè non si tratta d'una cattedra universitaria vera e propria. È vero che, nel bando di concorso, si parla di conferenze sopra la vulcanologia; ma badi onorevole Valeri, si parla di conferenze, e non di corso vero e proprio, nel senso che si dà a questa parola.

Per quanto poi si riferisce alla seconda parte della interrogazione dell'onorevole Valeri, se credo, cioè, legittimo di non pubblicare la relazione della Commissione giudicatrice del concorso, dirò che il ritardo dipende dal fatto che vi sono ancora altre relazioni da pubblicare, le quali, per ragion di tempo, hanno diritto di non perdere il loro turno. Aggiungasi poi che al ritardo ha concorso anche l'ultimo sciopero dei tipografi.

Questi schiarimenti serviranno pure di risposta all'interrogazione dell'onorevole Monti-Guarnieri.

Presidente. L'onorevole Valeri ha facoltà di dichiarare se sia o no, soddisfatto di questa risposta.

Valeri. Le parole dell'onorevole sotto-segretario alla pubblica istruzione non mi hanno del tutto persuaso, e quindi neanche del tutto soddisfatto. Io credo che, per la cattedra di vulcanologia nell'Università di Napoli, la quale, secondo me, anzi secondo tutti, è cattedra importantissima, per la semplice ragione che poche sono le Università del mondo, che hanno un vulcano vicino, e dell'attività del Vesuvio....

Cortese, sotto segretario di Stato per la pubblica istruzione. Non si tratta di una cattedra di vulcanologia; ma del posto di direttore dell'Osservatorio vesuviano.

Valeri. Con obbligo di far lezione all'Università.

Cortese, sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione. Conferenze.

Valeri. Allora dovrò lamentare anche che si sofisticino le parole, come male si sofisticò il sale pastorizio, oggetto della precedente interrogazione! Chiamatele pure conferenze all'Università; non cesseranno tuttavia d'essere lezioni belle e buone nel vero senso letterale della parola. Quindi ci vuole il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione per la nomina del professore.

E il ritenersi liberi dall'obbligo di non sentire il parere del Consiglio superiore, perchè si tratta di conferenze fatte nell'Università, e non di lezioni fatte nell'Università, secondo il mio modo di vedere, non è legiti-

timo. L'incarico di dirigere l'Osservatorio vulcanologico vesuviano di Napoli, è cosa di sì alta importanza per cui non posso dichiararmi soddisfatto della risposta datami. Faccio voto che l'incarico duri il meno possibile per far cessare lo stato provvisorio e poi che il titolare sia nominato definitivamente in persona competente e sapiente si da degnamente continuare l'insegnamento importantissimo.

Presidente. L'onorevole Monti-Guarnieri ha facoltà di parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Monti Guarnieri. Io ho minore competenza vulcanologica del collega Valeri e per questo mi dichiaro completamente soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato. Non partecipo, me lo consenta l'onorevole Valeri, alla opinione ch'egli ha espresso nell'ultima parte del suo discorso, perchè se c'è un insegnante valoroso e degno di ogni elogio, questi è appunto l'insegnante di vulcanologia all'Università di Napoli che per amore della scienza....

Valeri. Domando di parlare per fatto personale.

Monti Guarnieri. ...ha anche esposto la vita perchè due anni fa, per fare studi sul Vesuvio, ha corso rischio di perdere la vita. Ora un insegnante di questa tempra può ben dirsi insegnante valoroso.

Presidente. L'onorevole Valeri ha facoltà di parlare per fatto personale.

Valeri. L'onorevole Monti Guarnieri non deve avere ascoltato le parole modestissime che ho pronunziate, perchè altrimenti avrebbe sentito che io non ho fatto questione di persone, non ho nominato alcuno; ma ho semplicemente mosso questione al ministro sulle modalità che il ministro stesso aveva seguito per la nomina del direttore dell'ufficio vulcanologico con relativo incarico delle lezioni; quindi le parole dell'onorevole Monti Guarnieri sono per lo meno...

Monti Guarnieri. Per lo meno?

Valeri. ... inopportune.

Monti Guarnieri. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma non c'è fatto personale!

Monti-Guarnieri. Le mie parole avevano la loro ragione perchè l'onorevole Valeri ha fatto voti perchè fosse nominata una persona competente;...

Valeri. Sicuro! Ma se non c'è presentemente il titolare, si deve nominare! Dunque il mio voto e che la nomina cada su persona pari al mandato.

Monti Guarnieri. ... se questa c'è, io avevo ragione di farlo rilevare.

Cortese, sotto segretario di Stato per la pubblica istruzione. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Monti Guarnieri ha risposto per lei.

Cortese, sotto segretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi permetta una sola parola.

Presidente. Parli pure.

Cortese, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io debbo soltanto far osservare all'onorevole Valeri, il quale crede che il Consiglio superiore debba entrare nel merito scientifico, che il Consiglio stesso non deve occuparsi d'altro che della procedura e di dare parere consultivo. Lo prego inoltre di ritenere che il Ministero, nel formare la Commissione, si è uniformato ad un antico voto del Consiglio superiore stesso, il quale desiderava che la Commissione fosse mista cioè di geologi, mineralogi, di chimici e di fisici; quindi il Consiglio superiore non avrebbe avuto nulla a ridire perchè non c'è stata graduatoria; è stato proposto solamente il professore Matteucci che è un valente scienziato. Del resto, onorevole Valeri, se si fosse compiuto un atto illegale la Corte dei conti avrebbe fatto le sue osservazioni; invece il decreto fu registrato senz'altro.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Leali al ministro delle poste e dei telegrafi « per conoscere la causa delle continue dispersioni e dei ritardi di consegna delle lettere da e per Ronciglione, e quali provvedimenti voglia prendere per questo stato di cose. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le poste e i telegrafi ha facoltà di parlare.

Squitti, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi. L'onorevole Leali lamenta che l'ufficio di Ronciglione non si trovi in buone condizioni e che vi avvengano spesso delle dispersioni di lettere, ed adduce (questo lo so per alcuni suoi reclami) due fatti specifici: una lettera che doveva arrivare a Roma da Ronciglione la sera del giorno stesso in cui era partita, è arrivata 24 ore dopo, ed una lettera diretta da Ronciglione a San Lorenzo Nuovo, invece di prendere la via di Roma, prese la via di Viterbo ed è arrivata anche con un giorno di ritardo. L'amministrazione postale non è responsabile del primo fatto esclusivamente dovuto al ritardo dell'arrivo del treno da Firenze.

È responsabile del secondo, e all'ufficiale postale, poichè la mancanza era lieve, fu inflitta una pena lieve.

Per provvedere al servizio si è istituito un dispaccio speciale da Ronciglione a Roma che, venendo a Roma, prende l'ambulante Roma-Firenze, e così agevola le comunicazioni tra Ronciglione, il circondario di Orvieto e quello di Viterbo.

Questo per rispondere ai due fatti speciali che risultano dai reclami dell'onorevole Leali. Quanto poi alle condizioni generali del servizio dell'ufficio di Ronciglione, una nostra inchiesta dell'ottobre non rilevò quasi nulla di anormale. Da ciò per altro non si deduce che i fatti non si sieno potuti verificare dopo, di guisa che io ho l'obbligo di promettere, e prometto formalmente all'onorevole Leali, che una nuova inchiesta sarà fatta, e se risulteranno fatti che si possano addebitare al nostro personale postale saranno presi i provvedimenti del caso.

Presidente. Onorevole Leali, ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Leali. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi della risposta che mi ha dato e mi dichiarerei soddisfatto se la questione che venni a portare alla Camera consistesse solamente nei due fatti accennati dall'onorevole sottosegretario di Stato. Ma non si tratta solo di quei fatti che sarebbero assolutamente trascurabili.

Si tratta che a Ronciglione moltissimi cittadini non ricevono lettere e che altrove non si ricevono le lettere impostate a Ronciglione.

Io ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della promessa che mi ha fatto, di procedere ad una inchiesta. Però voglio metterlo sull'avviso, che se domanderà informazioni, come sempre, al comando dei Reali carabinieri, le avrà buonissime, poichè il titolare di quell'ufficio è un ex mare sciallo, il quale si è prestato, si presta e si presterà sempre a fare dei piccoli servigi all'autorità dei carabinieri, e questo anche a detrimento del segreto postale. (*Commenti*).

Una voce a sinistra. Questo è grave!

Leali. Precisamente. Accenno anche ad altri fatti: da quell'ufficio sono state levate delle cartoline postali illustrate che andavano ad una persona, e sono state mandate ad altri. Perciò prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di fare un'inchiesta severa, larga il più possibile, ed allora io mi dichiarerò soddisfattissimo.

Presidente. Vi sarebbe ora una interrogazione dell'onorevole Stelluti-Scala; ma, con mio grande rincrescimento, egli non può intervenire alla seduta per ragioni di

salute. La sua interrogazione deve quindi di necessità venire differita.

Fulci N., sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Io, pur facendo voti che l'onorevole Stelluti-Scala possa sollecitamente ristabilirsi, pregherei il nostro egregio presidente di rimettere l'interrogazione dell'onorevole Stelluti al 10 corrente.

Presidente. Non si può stabilire un giorno determinato non potendo essere sicuri, per quanto ne sia vivo il desiderio, che quel giorno l'onorevole Stelluti sarà ristabilito.

Segue ora un'altra interrogazione dell'onorevole Leali al ministro dell'interno « per sapere se creda siano giusti i criteri per i quali il paleografo signor Romolo Brigiuti non intende correggere gli errori riconosciuti nei documenti rilasciati dall'Archivio di Stato di Roma, facendo così spendere inutilmente i contribuenti, e se intenda provvedere affinché non si ripetano tali sconvenienti fatti. »

Leali. Vi rinuncio.

Presidente. Sta bene, tanto meglio.

L'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro di agricoltura industria e commercio per « conoscere il suo pensiero intorno alle istituzioni della Cassa italiana di mutuo soccorso per le pensioni », non essendo presente l'onorevole Santini, s'intende ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Fracassi al ministro degli affari esteri, « per sapere se non creda opportuno completare la pubblicazione dei *Libri Verdi* circa la Somalia italiana ed il Benadir, presentando i documenti riguardanti il periodo dal primo maggio 1895, col quale finisce il *Libro Verde* presentato dal ministro Blanc il 25 luglio 1895 (Doc. XIII *quater*.) al primo marzo 1899, data con la quale comincia il *Libro Verde* (Doc. XXI) sul Benadir presentato il 21 marzo 1903 ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato degli affari esteri.

Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. E' vero quanto rileva l'onorevole Fracassi, che, cioè, esiste una lacuna nei documenti diplomatici riguardanti la Somalia italiana ed il Benadir, dal 1895 al 1899. Ma io debbo dire subito all'onorevole interrogante, come l'ultimo *Libro Verde*, il quale fu presentato alla Camera in occasione della discussione che avvenne per l'inchiesta sul Benadir, è stato compilato assai affrettamente, perchè la Camera era impaziente di discutere intorno a quel grave argomento. Si dovette dunque limitare la pubblicazione

soltanto a quei documenti che importavano per la discussione imminente.

Io, per altro, riconosco con l'onorevole Fracassi, come sia opportuno che la Camera abbia notizia anche di quei documenti che corrono dal 1895 al 1899, affinché sia completa la storia degli avvenimenti in quelle regioni. E posso assicurare l'onorevole Fracassi che il Ministero ha intenzione di presentare un *Libro Verde*, che questi documenti raccolga.

Soltanto egli deve considerare come nel momento presente in cui da una parte si sta per dare assetto al Benadir e dall'altra si stanno per definire alcuni problemi della Somalia, prudenza consigli di attendere qualche tempo, prima di presentare questo *Libro Verde*; il quale, come l'onorevole Fracassi ammetterà, deve essere fatto con grande cura ed esattezza.

Presidente. L'onorevole Fracassi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Fracassi. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta che ha voluto dare alla interrogazione, che io ho presentato per il desiderio che siano comunicati al Parlamento i documenti, che dimostrino l'azione esercitata dal Governo italiano in tutto quello che è politica estera e politica coloniale.

Ora, avendo io rilevato questa lacuna ed essendo dall'altra parte sicuro che il Ministero non poteva avere alcuna difficoltà a presentare questi documenti, ho chiesto che fosse presentato un nuovo *Libro Verde*. E ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della promessa datami.

Poichè sono in quest'argomento mi permetto di fare un'altra domanda all'onorevole sottosegretario di Stato. Nella raccolta dei *Libri Verdi* ve ne è qualcuno che riguarda il Marocco, che è anche una regione molto interessante; ma dopo il 1892 non è stato presentato nulla a questo riguardo. Ed a me sembra opportuno che anche per quest'altra regione sia presentato qualche *Libro Verde*, che ci dimostri l'azione esercitata dall'Italia in quella contrada. Ed io spero che anche questo mio desiderio potrà essere almeno in parte soddisfatto.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, queste s'intendono per oggi esaurite.

Discussione del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-1904.

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Assestamento del bilancio di pre

visione per l'esercizio finanziario 1902-903;» ma, per circostanze eccezionali, io propongo che questa votazione abbia luogo martedì prossimo assieme a quella del bilancio del tesoro. (*Pausa*).

Non essendovi opposizioni, s'intenderà così stabilito e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904.

Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Girolamo. *segretario, legge.*

(Vedi *Stampato N. 233-A.*)

Presidente. La discussione generale è aperta e la facoltà di parlare spetta all'onorevole Rubini.

Rubini. Onorevoli colleghi! Io parlo quasi per debito verso il collega relatore di questo bilancio, onorevole Fasce, il quale ci ha sottoposto un lavoro molto coscienzioso, molto esatto e degno della nostra considerazione. Sarebbe veramente peccato che esso passasse inosservato, imperocchè giova pure incoraggiare coloro che nel silenzio dei loro studi preparano materie feconde al dibattito parlamentare.

Non sempre l'interesse deve indirizzarsi agli argomenti più passionali, ma è mestieri che esso di quando in quando si concentri sulle linee essenziali delle grandi amministrazioni dello Stato.

L'onorevole relatore ha distinto il suo lavoro in diverse parti; io non farò di tutte, ma soltanto di alcune, una breve recensione, per quanto mi è consentito dalla qualità e dal volume della materia.

Nella prima parte del suo lavoro l'onorevole relatore è tratto per necessità (sebbene questa non sia veramente materia del tesoro) a considerare la situazione finanziaria. Su ciò io non mi soffermo in quanto che tale materia ha già dato luogo a dibattiti nelle sedute di ieri l'altro e di ieri; dirò soltanto che l'onorevole Fasce, d'accordo con quella che a me pare la verità della situazione, nota che anzichè miglioramento essa presenta un leggero declino. Egli lo afferma a pagina 10 della sua relazione a proposito del miglioramento dei 7 milioni progressivo, che è messo a base della riforma tributaria, con queste parole:

« Queste previsioni sembrano alquanto arrischiate, perchè, prima di tutto l'aumento delle spese si è ultimamente verificato in proporzione maggiore di quella indicata e poi perchè, mentre l'incremento delle spese è certo e sicuro, quello delle entrate non può

essere indefinito e deve avere, come avrà, un limite anche dato che nessun fatto straordinario venga a turbare il corso naturale dei benefici e degli oneri del bilancio. »

Detto questo e notato che la parola autorevole del relatore è venuta a confortare quello che io ho detto e che non è nota di pessimismo, ma soltanto nota di accertamento di una sosta nel miglioramento, io passo oltre.

Viene la seconda parte, che concerne il tesoro. La situazione di esso non ha bisogno di essere molto illustrata. Io chiedo soltanto all'onorevole ministro se non convenga che egli porti la sua attenzione sul modo con cui si istituiscono i presagi dei pagamenti e degli incassi effettivi. A me pare che da qualche tempo a questa parte le previsioni al riguardo non si verificano con quella esattezza che sarebbe opportuno di trovare nei documenti ufficiali. Per esempio, se crediamo che i pagamenti abbiano ad essere tanto minori degli incassi da ingrossare nel corso dell'esercizio la Cassa di 90 e più milioni, se ne avrebbe un aumento dei residui passivi, ossia di ciò che lo Stato deve ai suoi creditori, di 72 milioni, ed essi figurerebbero in complesso nella situazione del 30 giugno 1903 nella presunta somma di 342 milioni. Ora io mi dico che o le previsioni del movimento di Cassa non sono esatte, oppure che è il caso di accelerare il lavoro amministrativo così da non fare attendere eccessivamente i creditori dello Stato a percepire ciò che essi hanno il diritto di avere, mentre i mezzi non mancherebbero di soddisfarli.

Noti l'onorevole ministro, cosa del resto che egli sa meglio di me, che questa remora di pagamenti non costituisce un beneficio per lo Stato, perchè viene largamente scontata nel prezzo dell'assunzione dei pubblici servizi o dei lavori che i terzi fanno per conto dello Stato; 442 milioni di residui passivi sopra una gestione come la nostra, che arriva bensì a 1800 milioni, ma per la quale i 1800 milioni vanno sotto questo aspetto assai decurtati (in quanto che interessi del debito dello Stato ed emolumenti al personale sono pagati immediatamente o quasi) costituisce una somma veramente eccessiva, perchè si tratta all'incirca di una metà del residuo movimento annuale, a cui essa si riferisce.

Fra i residui vi sono anche quelli attivi. Io vorrei chiedere all'onorevole ministro qualche spiegazione intorno al loro incremento, il quale non è molto largo, è solamente di nove milioni, ma che pur tuttavia meriterebbe qualche attenzione perchè può rappresentare attività incagliate. Ed in que-

sto incontro, se la mia curiosità non è eccessiva, vorrei chiedere anche all'onorevole ministro qualche notizia intorno al nostro credito verso la Cina. So che a questo proposito corrono alcune trattative, ma non so se, pendenti queste trattative, si sia venuti al concreto di esigere le somme del medesimo che per avventura fossero già scadute.

La terza parte della relazione dell'onorevole Fasce si occupa del debito pubblico, e veramente è questa una parte che merita la nostra attenzione, forse più di ogni altra, per l'ingente somma che rappresenta il debito pubblico, e, in senso opposto, d'altro lato, per il suo movimento di rimpatrio che veramente ci conforta. Io mi stupisco quando odo considerare queste questioni del nostro debito pubblico con non sufficiente attenzione.

Si tratta che, tra debito pubblico propriamente detto e pensioni, garanzie, corrispettivi, annualità, sovvenzioni ecc. si devono pagare nel solo bilancio del tesoro 784 milioni, vale a dire oltre il 40 per cento di tutti i proventi. Se ci sono quindi alcuni, e ad essi io mi ascrivo, che stanno pensierosi per la cifra grave che rappresenta questo carico, io credo che essi sieno pienamente giustificati, e che pienamente sia giustificata la loro tendenza, il loro desiderio, di veder non precluso nessun mezzo affinché il carico medesimo abbia a diminuire mediante la nostra saviezza. Invece, come dicevo, è consolante di vedere come, malgrado questo gravissimo pondo, tuttavia la nazione trovi ancora delle disponibilità sufficienti per rimpatriare dall'estero una parte, e non indifferente, del proprio debito. Io non so se la tabella che è inscritta a pagina 16 della relazione sia intieramente esatta, certo essa non corrisponde esattamente, per la parte che riguarda la rendita consolidata, alla tabella che si trova a pagina 17, come non corrisponderebbe intieramente ad altri dati da me avuti in altri tempi, e nemmeno a quelli che sono indicati nelle due esposizioni finanziarie del 1901 e del 1902.

Ma se essa offre qualche errore, l'errore deve essere di metodo, perchè l'evoluzione favorevole è confermata da tutti i documenti e il rimpatrio avviene per somme che salgono a 150, 160, 170 milioni di lire all'anno in capitale. Senonchè è da avvertire che giudicando dai pagamenti fatti all'estero negli ultimi tempi si dovrebbe concludere che il ritorno in patria dei nostri titoli va piuttosto anche esso affievolendosi ed è ora

minore di quello che fosse due o tre anni or sono.

Io mi spiego questo fatto o almeno credo di spiegarmelo con due ragioni. La prima è questa, che in parte forse si tratta soltanto di una apparenza, non di una realtà. Per quanto bene funzionasse il congegno dell'*affidavit*, tuttavia è certo che il miglior congegno di *affidavit* è la nullità dell'aggio e quindi può darsi che alcuni titoli che effettivamente appartenevano a nazionali fossero negli anni scorsi portati a pagamento all'estero. Questa è la parte che vorrei dire apparente. L'altra, la reale, sarebbe dovuta alla incidenza degli altri titoli di debito e di credito che noi abbiamo verso l'estero. Vale a dire: la bilancia creditoria e debitoria verso l'estero si è in questi ultimi anni alquanto peggiorata specialmente per effetto della fortissima importazione di grano. È naturale che in questo caso ciò che va in dispendio per grano non possa andare in acquisto di titoli di debito esistenti all'estero.

Fra i titoli del nostro debito che hanno attratto l'attenzione speciale del pubblico in questo ultimo anno evvi il titolo nuovo del 3 e mezzo per cento. Quella operazione veramente credo si possa dire non riuscita così come si proponeva l'onorevole ministro e come si aspettava la Camera che l'ha approvata. Tuttavia essa ha avuto un lato buono. Io che non le fui e non le sono neanche oggi favorevole ho il dovere più d'ogni altro di dichiararlo.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ne dica le ragioni.

Rubini. Vuole le ragioni onorevole ministro? Posso dirglielo, ma Ella le ha già sentite in seno alla Giunta del bilancio.

Di Broglio, ministro del tesoro. Non le ho sentite affatto.

Rubini. Le ragioni per le quali io credevo che l'operazione non fosse conveniente sono parecchie. Prima di tutto che l'operazione, secondo me, non è organicamente bene stabilita, ha un difetto organico, ed è questo: le operazioni di conversione si fanno generalmente da un titolo che ha un interesse maggiore ad un titolo che ha un interesse minore ed allora hanno in se stesse probabilità della riuscita. Perchè? Per questo, onorevoli colleghi: il titolo di maggiore interesse ha un prezzo più alto dell'altro, ma non proporzionalmente tanto alto: lo ha meno alto. Dal punto di vista del capitale, è preferibile avere un titolo di basso interesse che non un titolo di alto interesse.

Ecco un primo stimolo ad accettare la conversione. Il titolo di alto interesse che si vuol convertire è un titolo che ha già raggiunto od ha superato la pari, mentre quell'altro sta per raggiungerla; ora nella spinta che hanno i valori a montare è assai più facile trarre all'aumento il titolo a basso interesse che non il titolo ad alto interesse. Il titolo ad alto interesse ha un punto fermo, un arresto necessario nel fatto del suo valore nominale, superato il quale non c'è per il titolo altro che il rischio della conversione. E se quello a basso interesse è anche redimibile, occorre tenere altresì conto del suo premio di rimborso.

Quindi bisogna, se si vuole che l'operazione riesca, dare un compenso il quale sia non solo un rappresentativo dell'interesse e del premio di rimborso, ma sia anche il rappresentativo dell'alea maggiore che corre colui che abbandona il titolo a basso interesse per prenderne uno a più alto interesse il quale è esposto più presto al pericolo di una nuova conversione.

Questa è una ragione assoluta. Inoltre per via della spinta, come diceva poc'anzi, che hanno i titoli a montare, l'elasticità maggiore è quella del titolo a basso interesse, non quella del titolo ad alto interesse, perchè questo si trova già vicino alla pari e quindi ogni giorno che passa la vostra operazione invece di diventar più facile, come sarebbe stato se fosse un'operazione normale cioè inversa, diventa sempre più difficile.

Il detentore del titolo a basso interesse, in questo caso il detentore delle obbligazioni 3 per cento al lordo ha il suo titolo capitalizzato ad un saggio che è ancora molto lontano dalla pari, mentre il titolo che gli si offre in cambio è vicino alla pari: quel titolo, le obbligazioni 3 per cento, era rimborsabile ed è rimborsabile con un largo premio di ammortizzamento, mentre che il titolo nuovo che gli si offre, che ha raggiunto o è vicino a raggiungere la pari, non ha nessun premio di rimborso, non corre che il rischio a sua volta di essere convertito assai prima del titolo contro il quale esso viene offerto. Quindi non c'è nel detentore del titolo a basso interesse nessuno stimolo a prendere l'altro, inquantochè perde il premio ed oltre che perde il premio si espone ad un rischio.

Se facessi il conto davanti alla Camera (per me l'ho fatto, ma è superfluo esporvelo) se facessi il conto della convenienza odierna del portatore dell'obbligazione 3 per cento ad accettare la conversione in confronto di

un anno fa, vedreste che questa convenienza è venuta sempre più scemando in ragione appunto dell'aumento di prezzo che proporzionalmente fu maggiore per le obbligazioni 3 per cento, che non per il nuovo consolidato 3 1/2 per cento. Insomma noi inseguiamo un titolo che non possiamo raggiungere, perchè chi lo vuole raggiungere ha la gamba più breve.

Ma non c'è soltanto questa questione, che vorrei dire questione tecnica di tornaconto, ci sono altre ragioni, che determinano il mio giudizio. Quando un paese ha la finanza in ordine, di regola non deve venire meno alla ammortizzazione del proprio debito, alla quale esso si è impegnato, tanto più quando questa ammortizzazione è già iscritta in bilancio ed è facilmente sopportata da esso; quando il bilancio è in avanzo, quando questo peso di ammortizzazione si compensa con la diminuzione degli interessi, sicchè le somme impostate per il servizio complessivo di interessi e di ammortizzazioni non vengono mai ad accrescersi; allora, dico, la finanza essendo in buon ordine, noi non dobbiamo venir meno agli impegni assunti.

L'onorevole ministro, che adesso prendeva delle note, probabilmente dirà: ho stabilito il fondo equivalente di ammortamento. Ma è cosa tutta diversa! Prima di tutto, onorevole ministro, mi lasci ricordare che quella impostazione è venuta soltanto col secondo progetto, non col primo; ma a parte questo, altro è impostare e crearsi un fondo di ammortamento a proprio favore, ed altro è aver pagato materialmente il rimborso.

L'onorevole ministro già si compiace nella sua esposizione finanziaria, che il fondo di ammortamento abbia funzionato, ma ha funzionato per sei mesi. Funzionerà anzi sempre, quando le condizioni del bilancio sieno buone, ma il giorno in cui queste condizioni divenissero meno buone il primo contraccolpo sarebbe risentito da quelle somme disponibili, di cui nessun terzo è creditore, ma di cui soltanto noi siamo i creditori verso di noi medesimi. Ecco il pericolo del fondo di ammortamento in confronto del pagamento materiale e del rimborso. C'è una sostanziale differenza, sebbene contabilmente questa differenza non comparisca.

V'è un'altra questione. Il ministro mi ha invitato ad esporre le ragioni del mio dissenso, se il ministro lo desidera...

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Le dica pure mi fa piacere.

Rubini. V'è un'altra ragione. Lo scopo

primo della creazione del nuovo titolo, fu di procurarsi i mezzi di pagare dei buoni del tesoro a lunga scadenza. Ora questi erano un titolo interno, e noi li abbiamo pagati con un titolo internazionale. Anche questa non è per me una buona cosa. È meglio sempre cercare, se si può, di diminuire i debiti che debbono essere pagati all'estero, e specialmente per noi che dobbiamo pagarli con moneta degli altri paesi. Ciò costituisce sempre un pericolo. Se ritornasse l'aggio (per modo di dire) noi ce ne avvedremmo. Non è mai buona cosa, quando un titolo ha preso dimora stabile, di sostituirlo con un altro titolo che possa emigrare all'estero ed ivi assumere cittadinanza.

Ma è andato all'estero? Noi non abbiamo che il pericolo senza avere vantaggi, e questo io lo notava alla Commissione del bilancio, facendo vedere la difficoltà di introdurre un nuovo titolo alle borse di Parigi, Berlino e Vienna. Io credo che sino ad ora il nuovo titolo non sia ancora ammesso ufficialmente alle borse estere, però se su questo l'onorevole ministro può darmi altre notizie, io le sentirò assai volentieri.

Un'altra questione ed anche questa pare a me gravissima. L'obbligazione 3 per cento è un'obbligazione ferroviaria, è stata creata per costruire ferrovie direttamente per conto dello Stato. Se le ferrovie fossero state concesse all'industria privata, esse si sarebbero concesse, come si concedono tutte, con l'obbligo che dopo un periodo di tempo di 70, 80, 99 anni dovessero ritornare gratuitamente allo Stato. Se invece lo Stato vuol costruire esso le sue ferrovie, e sostituirsi all'opera del concessionario, è necessario che sieno costruite con debiti redimibili. La scala di rimborso, delle restituzioni di questi debiti si stabilisce in maniera, che al fine di quel determinato periodo di tempo la ferrovia non costi più nulla allo Stato, perchè il debito sarà tutto assolto, così come se l'avesse concessa all'industria privata. Questa è una grave questione non solamente di finanza, ma questione economica. Non so se sia molto noto che fu una delle ragioni principali che indussero la Svizzera al riscatto delle sue ferrovie, perchè le leggi svizzere non contenevano il patto della loro devoluzione gratuita allo Stato.

Quando voi vi rappresentate la condizione economica di un paese, mettiamo la Francia che tra un mezzo secolo riavrà gratuitamente tutte o quasi tutte le sue ferrovie principali, e quindi potrà fare i trasporti con una ragione di tariffe assai inferiore a

quella che non potranno fare gli Stati gravati ancora di un debito per le ferrovie, ditemi se la mia preoccupazione non è legittima e giustificata, e se convenga sostituire un titolo consolidato a un titolo redimibile in questa materia.

Però, con quella operazione, se la si potesse fare completa, si dice, noi diminuiamo di molto il debito nominale riducendolo da un miliardo e cento milioni a 800 milioni. Ma la riduzione sia pure di 300 milioni nominali, è vantaggio, secondo me, ben tenue di fronte alla eliminazione completa del debito fatta, sia pure lentamente, con eguale anzi minor carico annuale. E non è meglio avere zero debiti al posto di 800 milioni? Il vantaggio vero, se l'operazione riusciva sarebbe stato questo che emettendo un titolo a più alto interesse vicino alla pari si sarebbe potuto sperare, in quanto ci riguarda, che si avvicinasse più presto il momento di poterlo convertire, quindi ridurre, perchè è assai più facile che venga il momento di convertire un titolo al tre e mezzo, che non un titolo al 2,32. Ma questo ragionamento vale anche per il detentore del titolo, ed è precisamente quello che lo rende restio ad accettare la vostra proposta, che è un pericolo per lui, a meno di compensarlo sufficientemente.

Del resto l'operazione al completo non è riuscita. Io non me ne dolgo per due ragioni, la prima perchè dal momento che l'operazione a me pareva non conveniente, vedo volentieri che non sia riuscita per la totalità, l'altra perchè essendo limitata, l'onorevole ministro l'ha fatta a condizioni buone e migliori del previsto.

Ma però il metodo seguito dal ministro portò delle conseguenze non piccole. Voi sapete in quali condizioni si è trovato l'onorevole ministro. Egli aveva delle proposte degli Istituti maggiori per una emissione al pubblico al prezzo di 95, e gli Istituti avrebbero garantito e preso per se una somma di circa un terzo.

Di Broglio, ministro del tesoro. 93,25.

Rubini. Sì, ma sempre col patto della sottoscrizione a 95 a favore dello Stato. Quello era il prezzo garantito, ma il 95...

Di Broglio, ministro del tesoro. Niente affatto. Se lo immagina lei.

Rubini. Bene, bene.

Di Broglio, ministro del tesoro. No, no, questa è la questione.

Rubini. Mi lasci continuare, onorevole ministro.

Ella invece ha creduto di fare l'interesse

dello Stato cedendo 30 milioni di questi titoli al cambio a banchieri di minore importanza, sempre rispettabilissimi anche essi, ma che avevano meno presa sul mercato e meno mezzi disponibili. E questa onorevole ministro, io credo fosse opera poco prudente, non tanto per avere scelto piuttosto un cliente che un altro, quanto per la consegna a sei mesi.

Di Broglio ministro del tesoro. Per il quattro e mezzo ci hanno messo un anno e mezzo; invece io ci ho impiegato solo quattro mesi. Veda quello che hanno fatto gli altri.

Rubini. Ma se io ho detto che ha fatto bene come risultato finanziario...

Di Broglio, ministro del tesoro. Ma ci sono i confronti. Gli altri per il quattro e mezzo ci hanno messo diciotto mesi.

Rubini. Non dico questo. Ho detto che ha venduto in maggio quello che ha consegnato in ottobre.

Di Broglio, ministro del tesoro. Non è esatto; ho venduto in giugno ed ho consegnato in settembre.

Rubini. Ammettiamo pure che sia così. In ogni modo ha venduto prima. Del resto io stesso ho premesso e lo ripeto che ciò che ha fatto è stata un'operazione che per lo Stato è riuscita bene. Io, del resto, lo creda non sono punto animato dal preconcetto di censurarla. Cerco di spiegarmi i fatti come sono avvenuti.

Ora è certo che per la consegna del titolo il mercato si è ristretto assai, perchè coloro che avevano comperato, anche di seconda mano, non avevano tutti i mezzi disponibili. Allora è intervenuta la Banca...

Di Broglio, ministro del tesoro. Niente affatto, non è intervenuta per quelli che avevano comperato. Il tesoro era cautelato, aveva i suoi milioni in cassa.

Rubini. Ho detto che la Banca è intervenuta in aiuto del mercato!

Di Broglio, ministro del tesoro. Non di quelli che aveva venduto io.

Rubini. Non mi faccia dire quello che non ho detto. Ho detto che la Banca è intervenuta in aiuto del mercato...

Di Broglio, ministro del tesoro. Cioè dei piccoli e dei grandi.

Rubini. Ho detto: « in aiuto del mercato » e più di questo non posso dire. Siccome la Banca ha anch'essa preso una parte essa pure vi è compresa. Il mercato naturalmente si è ristretto. Se ho parlato di mercato non ho parlato di una porzione sola di esso.

Creda, onorevole ministro, io non metto in questa osservazione alcun malanimo.

Di Broglio, ministro del tesoro. Si vede! La Camera lo ha giudicato.

Rubini. Se è stato lei che mi ha detto di parlare! Io sorvolavo...

Di Broglio, ministro del tesoro. Anzi ho piacere che dica delle cose che non stanno.

Rubini. Ma come?

Di Broglio, ministro del tesoro. Parli parli; risponderò dopo.

Rubini. Lo sconto che era al quattro e al cinque per cento è salito al sette od all'otto per cento. Mi pare dunque che il mercato si sia ristretto. L'intervento della banca ha messo le cose a posto, sicchè il mercato in breve tempo si è liberato dalla momentanea strettezza. Ma come mai, onorevole ministro, la banca ha potuto venire in aiuto del mercato mentre per suo conto essa pure era stretta? Io vedo dalle situazioni decadarie che pubblica la Gazzetta ufficiale che la banca alla fine di settembre aveva 99 milioni circa di debito iscritti nella così detta partita del conto di dotazioni verso lo Stato e servizi diversi, mentre al 20 di settembre quella cifra era solamente di 48 milioni: viceversa le anticipazioni statutarie ossia il suo credito verso lo Stato che al 20 settembre erano di 14 milioni, cresce parallelamente e al 30 settembre lo troviamo di 44. Così da una parte la banca è creditrice dello Stato per per un più di 30 milioni, ma a sua volta diventa debitrice per una somma anche maggiore; e quindi io dico: non ha la Banca impiegato sotto questa forma i denari dello Stato per far fronte alle emergenze?

Di Broglio, ministro del tesoro. No, no, lo traquillizzerò subito.

Rubini. Tanto meglio se è così, ma quando si vede un debito verso lo Stato salire in dieci giorni da 48 a 99 milioni e contemporaneamente nascere un credito di 30 milioni, naturalmente a chi guarda le cose con la scorta delle pubblicazioni viene il pensiero che ci debba essere una compensazione fra le due partite.

Di Broglio, ministro del tesoro. Glielo spiego subito.

Rubini. Tanto più che la situazione nostra di cassa al 30 settembre 1902 era abbastanza pingue e pareva non abbisognare di anticipazioni; si avevano, cioè, 129 milioni ed io dinanzi a tali fatti domando semplicemente come stanno le cose.

Di Broglio, ministro del tesoro. E ha ragione perchè ora non può capirle, ma io gliele spiegherò.

Rubini. L'ho già detto, quando ho preso a parlare, che l'unico mio intento era quello

di sapere come sono andate le cose fra Banca e Stato in ordine alle anticipazioni statutarie e al fondo che la Banca per legge deve aver disponibile per il servizio dello Stato e sul quale essa paga gli interessi quando il fondo stesso superi i 40 milioni. Naturalmente la situazione del tempo ha fatto supporre che la Banca si giovasse della larghezza di denaro che il tesoro le ha lasciato per ottenere lo sgombero del mercato.

Che vi fosse ristrettezza del mercato è provato anche da un'altra circostanza nella quale non entra il tesoro; è provata dalla circostanza che le operazioni delle stanze di compensazione a principio di ottobre furono lunghissime, tanto che le liquidazioni medesime, se sono esatte le notizie avute, si protrassero anche di otto o dieci giorni, il che costituisce un pericolo perchè quando queste operazioni rimangono sospese, possono anche cader nel vuoto. E l'onorevole ministro non si abbia a male se io lo prego di voler occuparsene e far sì che operazioni tali si abbiano a compiere in tempo utile. Teoricamente la differenza tra le partite creditorie e quelle debitorie deve passarsi istantaneamente da una mano all'altra al momento indicato e il conto deve esser chiuso: non si dovrebbe lasciare possibilmente neanche un minuto di più del necessario per fare il semplice saldo.

Comprendo che questo massimo rigorismo porterebbe una eccessiva restrizione nel mercato; un certo limite di elasticità ci vuole, ma al massimo siano 48 ore e non più di questo, come è anche concesso per il pagamento delle cambiali.

Io penso che se si fosse seguita la via della sottoscrizione pubblica, forse la ristretta non sarebbe avvenuta o sarebbe stata minore; ed è naturale che ciò abbia potuto dolere a tutti coloro che fanno degli affari legittimi, perchè una restrizione di denaro va a molestare tutti, fra i quali il maggior numero è di coloro che non hanno niente a vedere con le operazioni di borsa, con le operazioni sui titoli pubblici. Se si fosse fatta la sottoscrizione mediante versamento graduale, io credo che il mercato avrebbe assorbito benissimo quei 75 milioni come già aveva assorbito la prima emissione del prestito d'Africa.

È vero che il ministro ha risposto in Senato che la restrizione, in parte almeno, non fu che una ripercussione della crisi che in quel momento si era manifestata in quasi tutto il mercato mondiale. Ma a me pare

che sia eccessivo di supporre questo, perchè, da noi, la violenza della crisi si è manifestata con un rincrudimento dei riporti e degli interessi del 2 al 3 per cento, mentre sulle piazze regolatrici come quelle di Londra, di Parigi e di Berlino gli sconti non sono aumentati sul mercato libero che di circa un mezzo a 7/8, al più l'uno per cento. (Segni affermativi del ministro del tesoro). Lo sconto ufficiale è stato toccato il 2 di ottobre dalla Banca d'Inghilterra portandolo dal 3 al 4 per cento. Il 4 di ottobre è stato portato al 4 per cento, dal 3, pure dalla Banca di Germania. Ma si tratta, al massimo, di una differenza dell'uno per cento, mentre che da noi la differenza è stata più grave.

Nè si può credere che avessimo avuto una richiesta straordinaria di fondi dall'estero per sovvenire ai loro bisogni; in quanto che in quel mentre l'aggio da noi discendeva. Quindi questo fatto accennerebbe piuttosto ad una tendenza al rimpatrio dei mezzi disponibili, che non ad una esportazione.

Passo all'ultimo titolo del debito vitalizio.

Ieri abbiamo udito l'onorevole Maggiorino Ferraris rallegrarsi perchè non si sono verificate al riguardo le apprensioni, che forse taluni hanno potuto esagerare, ma che nascevano dal vedere salire di due o tre milioni all'anno la cifra del nostro debito vitalizio.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, che mi duole di non vedere qui, dovrebbe però ricordare che quelle apprensioni, se non altre, hanno valso a prendere alcune misure non dirò di estrema efficacia, ma sempre di freno all'accrescersi del debito vitalizio. Prima misura fu quella di assoggettare tutti i decreti di collocamento a riposo alla controfirma del ministro del tesoro. La seconda misura fu di assegnare a ciascun Ministero, nel proprio bilancio, la somma delle rispettive pensioni, per cui, avendola sempre sott'occhio, ed avendone la responsabilità diretta, i singoli ministri vengono ad essere meno proclivi ad accogliere le domande di collocamento a riposo; infine un'altra misura è quella del consolidamento della spesa della guerra e della marina, nel quale consolidamento sono comprese anche le pensioni. Tuttavia, malgrado tale aiuto noi vediamo che anche in materia delle pensioni gli ultimi esercizi dinotano maggiore larghezza.

Infatti al 30 giugno 1899 si avevano 81 milioni 819 mila lire; al 1900 abbiamo 81 milioni e 572 mila, una diminuzione quindi

di 100 mila lire; nel 1901, 81 milioni e 539 mila lire, altra diminuzione di 186 mila lire. Invece, nel 1902, quando incomincia a funzionare il consolidamento della spesa della guerra e della marina, che avrebbe dovuto portare una diminuzione maggiore, perchè gli aumenti maggiori venivano appunto da quei due ministeri militari, allora vediamo un aumento di 351 mila lire. E nel primo semestre dell'esercizio 1902-903, come ce lo insegna la relazione, abbiamo ancora un aumento di 210 mila lire, che ragguagliato ad anno, farebbe 400 mila lire, un aumento ancora maggiore di quello dell'esercizio precedente. Le somme sembrano non gravi, perchè si tratta di centinaia di mila lire; ma la tendenza mi pare che debba essere denunziata. Ricordino i nostri colleghi, che per ogni milione di pensioni di più, si viene ad accendere un debito capitale di circa 11 milioni; quindi, non è mica tanto piccolo l'incremento di 100 o 200 mila lire all'anno: perchè ogni 100 mila lire annue di pensioni fino a che quella schiera di pensionati, che è andata in riposo, in quell'anno, abbia finito di percepire la pensione, ogni 100 mila lire annue di pensioni significano un milione e cento mila lire di debito capitale di più che si accende.

È anche questa una questione che dovrebbe essere regolata; e mi pare che sia bene di vedere se non è possibile di frenare questo carico del bilancio, qualora non lo si possa diminuire.

Se non ci fosse stata quella preoccupazione che l'onorevole Maggiorino Ferraris disse esagerata, gli aumenti sarebbero stati certamente maggiori. Ora mettete sulla bilancia da una parte il passivo, il danno d'una preoccupazione esagerata; dall'altra mettete l'attivo di due o tre milioni all'anno, che corrispondono a 20 o 30 milioni di debito capitale; e il vostro giudizio non potrà essere titubante nel concludere: ben venga la preoccupazione, se ci deve condurre ad un notevole risparmio.

Al riguardo delle pensioni (lo nota il nostro relatore) si erano fatte nel 1897-98 da una Commissione speciale diverse proposte, distinte per gruppi, a seconda della loro posizione legale. Un primo piccolo gruppo era di provvedimenti che si potevano prendere senza toccare la legislazione; con un secondo gruppo, si chiedeva qualche leggera riforma, qualche ritocco alle leggi vigenti sulle pensioni; in fine, con uno studio più largo, che venne soltanto nel 1898 si proponeva una cassa di previdenza.

L'onorevole ministro del tesoro, nella sua esposizione finanziaria del 1901, toccò anche questo tema. Io però non gli chiedo se abbia intenzione di creare la cassa di previdenza: forse, egli mi direbbe che oggi troppe cose stanno sul tappeto, perchè si pensi anche ad essa che è un organismo di grande levatura pel quale occorrono molti mezzi e sacrifici. Io invece mi fermo ad una domanda assai più modesta, che riproduce una delle poche proposte che erano state fatte in quel tempo, nel 1897-88: vale a dire, non crede il ministro sia il caso, per tutti gli impiegati di nuova nomina, di accantonare, di mettere in disparte le relative ritenute?

Non dico mica le ritenute di tutti gli impiegati, anche di quelli che sono già in servizio; dico solamente le ritenute dei nuovi impiegati. La somma è piccola; il sacrificio per il tesoro è anche piccolo; di poi aumenta gradatamente ma per modo che il carico verrà ad essere, sicuramente senza nessunissima molestia, sopportato dal bilancio; e, fra qualche anno, avremo un fondo ragguardevole.

Non mi dite, colleghi, che all'avvenire ci penserà chi viene. Se non mettiamo le radici delle cose oggi, domani, fra un anno, fra venti anni, le cose non potranno esser mature. Se noi facciamo, oggi, atto di previdenza, in allora, poco a poco, verremo a creare una situazione assai migliore dell'odierna, e per la quale ci verrà qualche lode.

E' il caso di colui che pianta degli alberi. Domandatelo all'onorevole Baccelli, se egli creda di non effettuare opera utile nel favorire il rimboschimento unicamente perchè se ne vedrà il frutto soltanto fra trenta, quaranta o cinquanta anni. Là dove cresceranno foreste, il suo nome sarà ricordato come quello di un uomo che ha cercato di fare il bene del suo paese.

Quello che domando al ministro lo domando anche per un'altra ragione.

Veda, onorevole ministro, ci sono molti funzionari dello Stato, i quali credono di rilasciare somme grosse per quanto riguarda il servizio delle pensioni, mentre che infatti la somma che ciascun impiegato rilascia non è che una frazione del premio necessario a costituire la pensione di cui egli poi godrà; inoltre agli impiegati, nel vedere assorbita la ritenuta dei loro stipendi nella grande caldaia del bilancio dello Stato, pare quasi che si faccia una sottrazione al loro avere, al loro patrimonio. Ora, se si mette in disparte queste piccole

somme che col tempo potranno diventare una grossa somma la loro preoccupazione cesserà, mentre noi prepareremo così piano piano, senza quasi saperlo, la soluzione del grosso problema. Io non domando molto, perchè so benissimo come i ministri del tesoro sono restii ad accogliere progetti che implicano sacrifici notevoli per il bilancio.

Il nostro relatore si è occupato diffusamente, con molte tabelle, degli Istituti di emissione. Egli dimostra il lungo cammino che si è fatto dagli Istituti stessi nel risanamento, nell'accumulare riserve, nel venire sempre più in aiuto al commercio; egli ci dice che la loro cassa è aumentata dal 1898 al 1902 di quasi cento milioni; che i fondi accantonati sono aumentati in egual periodo di tempo di quarantatre milioni; egli dice altresì che il portafoglio è aumentato dal 1896 di 92 milioni ed i titoli di Stato di 113 milioni. E qui mi fermo, onorevole ministro, e le chiedo se non le pare che i nostri congegni bancari, che furono studiati elettissimamente e sono tanto più da ammirare, perchè sorsero in condizioni di difficoltà senza pari, se non le pare, dico, che siano oggi suscettibili di qualche ritocco anche al riguardo dell'impiego nei titoli pubblici.

Oggi la massa dei titoli pubblici posseduti dagli Istituti di emissione è di 260 milioni; come vedete è una somma molto ragguardevole, ed andrà sempre crescendo per forza degli ordinamenti stessi della legge. Per esempio col fondo di accantonamento della Banca d'Italia e del Banco di Napoli che devono per legge investirsi in titoli. Ora non si potrebbe prescrivere che gli investimenti di questi titoli fosse fatta dagli Istituti sulla massa di quelli disponibili che essi già posseggono senza attingerli al mercato? Così non verrebbe ad accrescersi la massa dei titoli da essi posseduti. Una proposta simile io aveva fatta nel 1900, ma non venne in discussione e rimase lettera morta. Però le raccomando all'attenzione dell'onorevole ministro, perchè veda se non sia il caso di riprenderla in esame. Lasciar continuare ad accrescere indefinitamente la somma dei titoli di Stato posseduti dagli Istituti di emissione può presentare qualche inconveniente, non un pericolo assoluto; non è ben fatto che un Istituto di emissione abbia una fortissima parte delle sue attività investita in un determinato modo tanto più che le disponibilità che esso impiega nell'acquisto, di nuovi titoli sul mercato, vengono sottratte a quelle destinate al commercio.

Così le immobilizzazioni sono diminuite di 290 milioni. Mentre la parte legale della circolazione si è ridotta, in conformità delle prescrizioni di legge, a 133 milioni, il totale della circolazione stessa è salita a 184 milioni. Il fenomeno deve rallegrarci, onorevoli colleghi, il fenomeno cioè che la circolazione totale, pure essendo cresciuta, non abbia impedito la scomparsa dell'aggio. E' un risultato che non so bene spiegare, ma che s'impone alla nostra attenzione.

Quindi non mi permetto di darne una ragione, che non conosco neppure io.

Fasce, relatore. La copertura metallica.

Rubini. La copertura metallica non basta: certo la copertura metallica costituisce una garanzia morale, oltre che una garanzia effettiva, che fa apprezzare di più il biglietto. Ma se realmente la circolazione fosse esuberante venga essa dal rappresentare della riserva metallica in pieno, sia invece assistita solo in parte da riserva metallica, tuttavia l'ingombro peserebbe sul mercato. È un problema che merita di essere studiato poichè contrasta in parte con il modo consueto di vedere al riguardo.

Affine al tema della circolazione cartacea è quello della circolazione metallica. Non solo nelle casse degli istituti, ma anche nelle casse del tesoro la valuta metallica è aumentata, ed è desiderabile che approfittando di questo momento in cui siamo alla pari con l'oro, questo movimento che ritengo molto sano, possa continuare.

È pur trattata nella relazione quella parte di circolazione che riguarda gli spezzati, la minuta moneta, di nichel e di bronzo. Il relatore ivi fa una raccomandazione al ministro, ed è che abbandoni il tipo dei centesimi 25 di nichel e invece si appigli a quello di 20. A suo tempo potrà nel tipo di 20 centesimi puro nichel essere convertito anche il tipo da 20 centesimi in nichel spurio, che ora è in circolazione.

Su tutto il resto il relatore pienamente conviene con il ministro, vale a dire affretta con i suoi voti (ed io lo faccio pure) il momento in cui anche il bronzo da dieci centesimi possa essere ritirato e sostituito da monete di nichel di pari valore.

Ma la questione delle monete di nichel da 25 centesimi è una questione che preoccupa molto il commercio minuto giornaliero. Il ministro non l'ignora forse, perchè gli sarà pervenuto qualche lagnò: trova il pubblico che queste monetine di nichel si confondono con le lire d'argento per il volume e nella parte specialmente dove è raffigurata

l'aquila. Vero è che nel rovescio la cifra è scritta molto in grande. Ma guai se si dovessero capovolgere tutte le monete per riconoscere se sono o non sono di un determinato valore: è necessario che si distinguano a prima vista da un lato e dall'altro. Se la moneta fosse di dimensione minore, vale a dire se avesse la stessa dimensione del nichel misto da 20 centesimi e il conio da ambo i lati fosse diverso da quello della lira, allora è certo che la confusione sarebbe molto più difficile. Io unico, per quanto mi è possibile, le mie preghiere a quelle del relatore perchè il ministro voglia rimanere fedele al pezzo da 20 centesimi: d'altronde il pubblico se ne trova bene e non ha mai domandato che i 20 centesimi fossero sostituiti con pezzi di valore diverso. Quindi anche giova di non turbare l'uso continuato, giova seguirne l'abitudine ormai invalsa.

L'ultimo argomento trattato dal nostro relatore, anch'esso con abbondanza di note e di tabelle, è quello della cassa depositi e prestiti. Siamo qui di fronte ad una delle più belle creazioni della nostra finanza, creazione che data dal 1875.

Voi non vi aspettate certo che io vi annunci tutti i movimenti questa grande istituzione dall'epoca in cui essa fu creata fino ad oggi. Creata dapprima per scopi modesti, essa è andata via via ingrossando sia per l'ingrossare degli scopi originari, sia per l'accessione di una quantità di altri servizi che essa finora disimpegna egregiamente. Si è arrivati (dico soltanto le cifre principali) a un deposito di numerario di 950 milioni, di cui 800 circa rappresentano il risparmio postale, con un impiego in titoli di Stato di 700 milioni. Ed anche qui forse ricorrerebbe una parte di quelle osservazioni che ho fatte a riguardo dell'investimento in titoli di Stato delle riserve a delle disponibilità degli istituti di emissione, ma non mi dilungo. I prestiti ai Comuni, alle Province e ai Consorzi fatti direttamente, formano 395 milioni, quelli in cartelle 138 milioni; in totale 533 milioni. Con ciò la Cassa ha reso ragguardevoli servizi a molti corpi locali, che, senza il suo aiuto, si sarebbero trovati in condizioni finanziarie assai meno felici d'oggi.

L'onorevole relatore dice: la Cassa non deve temere di fare nuovi servizi, di assumere nuove funzioni. Anch'io sono di questo parere. Però, onorevole ministro, io ravviso nella consistenza patrimoniale della Cassa un capitale gelosissimo e per l'origine

e per gli scopi. Bisogna guardare bene, prima che questo capitale sia avventurato in investimenti che potrebbero, se non oggi, più tardi, offrire pericoli.

Si è detto una volta da taluno, che la Cassa depositi e prestiti fin ad ora non ha avuto perdite. È vero ciò, ma è anche vero che essa ha accordato molte proroghe. Se un negoziante che ha nel suo portafoglio delle cambiali che vengono a scadenza, accorda una mora al suo debitore e sostituisce le cambiali scadute con altre a scadenza più tardiva, egli contabilmente non ha perduto nulla. Ma si può dire che il suo portafoglio offra il medesimo pregio? E di queste operazioni di proroga la Cassa depositi e prestiti ne fa abitualmente. Ora la Cassa è fatta per le operazioni; sono la sua vita; neanche saprebbe come impiegare altrimenti le sue attività; ma prima di concedere i denari, che provengono specialmente dal risparmio sudato del popolo, è mestieri rendersi esatto conto delle operazioni medesime; si tratta di denari che da un giorno all'altro potrebbero essere richiesti e che potrebbero mettere l'istituto in imbarazzo, allorquando in quel giorno esso non si trovasse in istato di fronteggiare a tutte le richieste. Con ciò non intendo menomamente indicare un dubbio, ma intendo semplicemente di accennare ai pericoli che potrebbero sorgere in avvenire. Ed io spero di avervi tutti concordi nel chiedere che si faccia opera, al fine che questi denari del popolo vengano maneggiati con la più grande cautela.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio (*ministro del tesoro*). Più che fare un discorso, io debbo dare delle risposte all'onorevole Rubini, l'unico oratore che abbia preso parte a questa discussione. Nel rispondergli, anche per maggior chiarezza, seguirò l'ordine stesso da lui tenuto nelle domande.

L'onorevole Rubini ha fatto una prima osservazione di ordine contabile e si è lamentato che il tesoro ritardi i pagamenti dello Stato, in guisa che i residui passivi ammontano al 30 giugno 1903 a ben 440 milioni, somma che egli dice assolutamente sproporzionata, in relazione all'ammontare annuo dei nostri pagamenti.

Non mi fermerò sulla parte contabile formale ed in proposito formulerò una dichiarazione che può sembrare troppo recisa. Io alla forma dei conti bado assai poco, preferisco considerarne la sostanza, poichè

in logismografia compaiono bene spesso figure contabili che non rappresentano nulla in sè stesse; per esempio un ritardo di regolazione tra il debito pubblico e il tesoro basta per produrre una situazione momentanea molto elevata di residui.

Rubini. Ma io ho parlato di residui passivi, non di debiti o crediti del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ho citato un esempio di fatto per dimostrare che tal volta le cifre prendono una apparenza diversa da ciò che rappresentano in realtà. Quanto alla prontezza nei pagamenti l'onorevole Rubini sa cosa può fare il ministro del tesoro; egli non può pagare che a liquidazioni compiute; ed io lo posso assicurare nel modo più assoluto che lo Stato non andrà mai soggetto a qualsiasi responsabilità per ritardi che si frappongono dall'Amministrazione del tesoro ai pagamenti che sieno liquidati e per i quali ogni procedura sia perfetta, chè io curerò sempre la loro pronta esecuzione.

Ad ogni modo terrò conto della sua osservazione e, quando mi possa esser dato, non mancherò di sollecitare il disbrigo delle liquidazioni anche presso le Amministrazioni da cui dipendono.

Una seconda domanda dell'onorevole Rubini riflette l'indennità della Cina.

Posso annunciare alla Camera che la Cina ha pagato le due semestralità scadute il primo luglio 1902 ed il primo gennaio 1903 per una somma di L. 3,065,000. È sorto però un dissidio sul modo di pagamento, se cioè si debba dalla Cina fare in oro, come risulta dal protocollo firmato a Pekino, oppure si possa fare in argento.

La questione si sta esaminando dai ministri esteri residenti a Pekino, nè posso prevedere quale sarà la loro soluzione e solo spero che possa riuscire soddisfacente. Aggiungo tuttavia che se venisse ammesso che i pagamenti da parte della Cina si possono eseguire in argento anzichè in oro, l'importo della indennità da essa dovuta diminuirebbe sensibilmente, cioè di circa il tredici per cento (precisamente il 12 e 76). È questa la differenza tra il minor valore attuale dell'argento, in confronto dell'oro, ed il valore dell'argento preso a base del ragguglio coll'oro nel protocollo di Pekino.

Un'ultima informazione posso dare; la Cina vorrebbe che, ove venisse obbligata a fare il pagamento in oro, le fosse accordata la facoltà di esigere i dazi doganali in oro,

ed anche questa proposta si sta esaminando a Pekino.

L'onorevole Rubini crede di poter dubitare che negli ultimi tempi si sia rallentato l'assorbimento, da parte del capitale nazionale, del nostro debito pubblico che ancor si trova all'estero, ed accennò ad alcune cause di questo rallentamento. Ebbene a me pare che egli non abbia ricordata la ragione vera o gli sia sfuggita. A mio avviso, la ragione vera è molto diversa, e molto più favorevole per noi delle altre da lui accennate. L'investita in titoli italiani rappresenta oggi uno dei migliori impieghi che si possano avere dal capitale. Anche all'estero i possessori di capitali prima di mutarne l'investita, ad esempio in un tre per cento in luogo del 3.92, quanto è offerto dal nostro 5 per cento lordo, ci pensano molto. Posso assicurare la Camera che sarebbe al presente cosa non facile fare larghi acquisti di rendita italiana all'estero; anche il mercato del consolidato italiano a Parigi è limitatissimo.

Di questo fatto dobbiamo confortarci: non ci si rimandano i nostri titoli pel motivo che ne paghiamo ancora un troppo alto interesse e perchè, per buona fortuna, il credito nostro è tale che non si nutre ormai, nemmeno dai più timidi, il menomo dubbio sulla piena sicurezza degli impegni assunti dal Tesoro italiano, sulla garanzia completa che offre la situazione finanziaria dell'Italia.

L'onorevole Rubini è quindi disceso a riparlare dell'emissione del 3,50 per cento. Io speravo che dopo il giudizio della Camera in seguito all'interpellanza mossami nel giugno dell'anno scorso, e dopo la discussione che avvenne recentemente al Senato, questa disputa fosse chiusa definitivamente. L'avrei desiderato anche perchè non si risollevasse il ricordo di qualche precedente sul quale ormai sono intervenute spiegazioni definitive.

Ma dal momento che egli ha svolto di nuovo una serie di censure su questa operazione, io pure sono obbligato a parlarne ancora. Ne parlerò però con quella limitazione che più mi sarà possibile.

L'onorevole Rubini ha ripetuto il lagnò che il tesoro abbia affidato l'assunzione di parte dei 75 milioni di 3,50 a banchieri che non sarebbero ascritti all'alta Banca. Egli avrebbe preferito che l'assunzione fosse stata assunta intieramente...

Rubini. No.

Di Broglio, ministro del tesoro. Permetta... dall'alta Banca.

(*Interruzioni dell'onorevole Rubini*).

Permetta, spero di poter riferire il suo pensiero intiero.

A patto però che se ne fosse fatta la sottoscrizione pubblica.

Rubini Ho detto semplicemente la sottoscrizione pubblica, e niente altro.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ad ogni modo, anche per questa bisognava passare attraverso un sindacato di banchieri ed appunto per questa ragione non mi fermai sul procedimento della sottoscrizione pubblica. Ho già spiegato nell'anno decorso cosa avviene di solito mediante la sottoscrizione pubblica, nè mi ripeterò. Ho scambiato trattative sulla misura, sul saggio dell'emissione, e con l'alta Banca non ero riuscito ad ottenere che 93,25, dapprima il 93, poi il 93,25, come ultima proposta. Mi si facevano queste offerte, lo dissi già quando io sapeva che qualcuno di coloro, che stavano così limitati con me, comperavano in borsa sopra il 97. A quattro punti di più, onorevole Rubini!

Se ella vuole che privatamente le mostri qualche documento in proposito, le potrò dare anche questa soddisfazione. (*Interruzioni del deputato Rubini*). Adunque non potevo certo adattarmi ad offerte così basse quando vedevo il mercato ormai andarsi consolidando a quattro punti e più sopra della loro misura.

Ma l'onorevole Rubini dice: Voi avete turbato il mercato, col vendere a gente incapiente. (*Interruzioni del deputato Rubini*). La frase non sarà precisa, ma in sostanza è così che ella si pronunciò.

Rubini. Bisogna riferire quello che io dissi.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ha detto a gente che non potè mantenere i suoi impegni, il che poi vuol dire incapiente.

Ora il fatto esatto è questo: tutti coloro coi quali il tesoro ha trattato hanno completamente ed a precisa scadenza soddisfatto ai loro impegni. Tutti. (*Interruzioni del deputato Ferrero di Cambiano*). Tutti onorevole Ferrero. (*Altre interruzioni del deputato Ferrero di Cambiano*).

Ella fa segni negativi. Le posso assicurare che hanno compiuto tutti il loro impegno.

Ferrero di Cambiano. Parlavo di altre cose.

Di Broglio, ministro del tesoro. Semplicemente, che cosa è avvenuto? È avvenuto che minori e maggiori assuntori, meno la Banca

d'Italia, hanno fatto il loro mestiere, cioè hanno rivenduto una parte, che non saprei adesso dir quanta, del titolo che aveano assunto. Alcuni di coloro che avevano comperato di quarta o di quinta mano, al punto di dover passare dalla speculazione alla realizzazione, pare che non avessero i mezzi necessari, e quindi andavano richiedendo i riporti. Per combinazione casuale, in quel momento si verificava una sensibile ristrettezza di denaro, che già avea obbligato la stessa Banca d'Italia ad uscire notevolmente dal limite legale della circolazione. Nei riguardi del tesoro avrei potuto benissimo lasciar correre le cose e lasciare che ci pensasse chi si era messo nell'imbarazzo; ero sicuro di realizzare l'importo dei titoli emessi, avevo una cauzione quale non credo che mai alcun ministro del tesoro abbia precedentemente richiesto, non avevo quindi il minimo dubbio, la menoma inquietudine.

Ma il ministro del tesoro, onorevole Rubini, non deve rimanere indifferente quando si temono perturbazioni nel mercato e deve procurare di portare una azione moderatrice anche sul movimento bancario con quei mezzi legittimi dei quali può disporre. Io non potevo permettere che un grosso perturbamento avvenisse per effetto di cause minime, transitorie, e tanto più quando potevasi impedire in gran parte tale perturbamento lasciando che la Banca d'Italia disimpegnasse quelle funzioni che sono di suo istituto.

Come è intervenuta la Banca d'Italia? È intervenuta in un modo che non ha recato alcun danno all'Istituto e che non ha portato il minimo aggravio all'erario. È questa seconda parte appunto che con la mia interruzione ho preso impegno di dimostrare all'onorevole Rubini.

Rubini. Avevo già detto che la Banca pagò l'uno e mezzo per cento sul supero dei 40 milioni del fondo disponibile e viceversa ricevette l'uno e mezzo per cento sulle anticipazioni statutarie. Dunque vede che avevo già detto io che il tesoro...

Di Broglio, ministro del tesoro. Non è proprio così! Voglio tranquillarla meglio.

Rubini. Ad ogni modo io non ho detto che il tesoro abbia perduto. Non mi faccia dire quello che non ho detto.

Di Broglio, ministro del tesoro. Voglio tranquillarla ancora di più. Il tesoro ha tenuto 30 milioni non costanti, ma scaglionati per un breve periodo (si cominciò con assai meno, ma il massimo fu di 30 milioni), senza pagare un centesimo sulle anticipa-

zioni statuite che venivano a rappresentare. I 30 milioni nulla costarono al tesoro, che non ne pagò alcun frutto: ma l'onorevole Rubini m'insegna che in questa maniera la Banca d'Italia ha potuto accrescere di altrettanti milioni il suo limite legale di circolazione. Adunque per la Banca d'Italia il vantaggio di impiegare a buonissimo saggio 30 milioni e per il tesoro il solo disturbo di tenere questa somma, della quale non aveva bisogno, nelle sue casse per qualche settimana! Mi sembra davvero che l'operazione non abbia fatto del male ad alcuno!

L'onorevole Rubini ha ripetuta una affermazione che io per la prima volta ho sentito pronunciare qui dentro, ma che avevo già letta nei giornali, specialmente in quelli che si occupano degli interessi dei banchieri, che cioè l'operazione del 3 e mezzo non è riuscita.

Rubini. Non è riuscita al pieno come era stata immaginata. Non ho detto altro.

Di Broglio, ministro del tesoro. È inutile facciamo tante sottilizzazioni, dica che non è riuscita in parte od in tutto, rimane sempre che non la crede riuscita.

Rubini. No, io ho detto chiaro che non è riuscita così come era esposta nel disegno di legge e come si aspettava il Parlamento. Queste sono le mie parole precise.

Di Broglio, ministro del tesoro. Permetta la Camera che io apra una parentesi, per dire all'onorevole Rubini che mi pare egli non abbia inteso lo scopo principale benchè indiretto della emissione del tre e mezzo. L'emissione di questo titolo fu fatta per una piccola causa, quella già indicata dall'onorevole Rubini, per trovare i mezzi, anzi dirò meglio per trovare, per la estinzione dei buoni a lunga scadenza, mezzi diversi da quelli che erano a disposizione del ministro del tesoro; in altri termini per poter chiudere la emissione del quattro e mezzo, che serviva a tale scopo, e che era un titolo divenuto impossibile, a motivo del suo alto saggio di interesse.

Questa fu la ragione, più apparente, che aveva uno scopo immediato, diretto, benchè piccolo. A questo scopo si è fatta un'appendice, un'aggiunta, e l'onorevole Rubini è stato così sottile nella sua critica da venirmi a ricordare che tale aggiunta io la proposi non so se 15 o 20 giorni dopo la presentazione del progetto di legge, nel periodo cioè durante il quale esso rimase dinanzi alla Commissione del bilancio. Meglio tardi che

mai, potrei rispondere all'onorevole Rubini; ad ogni modo sono arrivato a tempo

L'aggiunta riflette, se bene ricordo, la disposizione per la quale si provvede alla conversione delle obbligazioni ferroviarie. Ed in proposito, l'onorevole Rubini ha esposto una lunga distesa di considerazioni per dimostrare che questa conversione è un'opera dannosa, non conveniente almeno. (*Denegazioni del deputato Rubini*).

Veda, onorevole Rubini, io forse non sarò sempre preciso nell'afferrare il suo pensiero sempre sottile, ma Ella se li prepara i suoi discorsi ed io devo cogliere a volo le sue parole e rispondere all'improvviso; quindi qualche volta posso essere inesatto nella frase.

La ragione principale dell'opportunità, secondo l'onorevole Rubini, starebbe in questo, che si è sostituito, e si va sostituendo un debito consolidato ad un debito redimibile. Mi pare che la ragione principale da lui indicata sia stata questa. Il fatto è vero, ma ho provveduto al rimedio. Dispero di persuadere l'onorevole Rubini, mentre gli spiegai la cosa ripetutamente, ma io ho provveduto all'inconveniente.

Il fondo di accantonamento stabilito con la legge che creò il tre e mezzo è più che sufficiente per estinguere il nuovo consolidato che sarà emesso per la conversione delle obbligazioni ferroviarie. Questo fondo sarà anzi esuberante, se come ho fatto sin ora si continuerà ad accordare premi non troppo alti per la conversione delle obbligazioni.

L'onorevole Rubini mi ha fatto la solita considerazione: ma verrà un bisogno, ed il vostro fondo di accantonamento se ne andrà! Tutto può avvenire, ma se dovesse arrivare un bisogno così estremo per il quale lo Stato italiano dovesse ricorrere agli ultimi espedienti possibili, la conseguenza sarebbe questa, che se non si avesse la risorsa del fondo di accantonamento, si dovrebbe ricorrere al credito, e vi si ricorrerebbe chissà in quali condizioni, e con qual saggio di interesse. Per cui mi pare che la sua obiezione cada molto facilmente. Ad ogni modo l'operazione come fu predisposta da me ripara ad ogni inconveniente; se altri la guasti la colpa non sarà mia.

Dunque l'onorevole Rubini (torno al punto dove mi ero fermato) disse: l'operazione non è riuscita. Non so, ma non mi pare di essere esigente se io mi lagno un po' della incontentabilità dell'onorevole Rubini a mio riguardo. Senta, vediamo un po' qualche confronto.

L'emissione del 4 e mezzo, quel titolo, che Ella predilige in confronto del 3 e mezzo perchè interno, mentre il 3 e mezzo è internazionale...

Rubini. Ma non al 4 e mezzo.

Di Broglio, *ministro del tesoro* ... l'emissione del 4 e mezzo avvenne quando il consolidato 5 per cento era attorno a 90 o 91. Faccia il ragguaglio del rapporto dell'interesse e vedrà che l'emissione si sarebbe dovuta fare qualche cosa sopra alla pari, sopra il 100.

Elimino subito un'obiezione che forse sarà nel pensiero di qualcuno: ma allora eravamo dopo Adua! Eravamo veramente già un po' lontani dal momento doloroso di Adua, ma poi francamente Adua non si trovò alle porte dell'Isonzo nè presso a Susa, e da quell'episodio dolorosissimo non poteva sorgere il pericolo di gravi difficoltà finanziarie!

Ebbene invece della pari, a cosa fu emesso il 4 e mezzo?

A 95,25, cioè a 4,75 in meno del saggio giusto che avrebbe dovuto avere. Io ebbi il torto di emettere il mio titolo a circa 7 punti sopra il saggio giusto. Sette e quattro formano undici. Ripeto avrò avuto qualche torto, secondo qualcheduno, ma undici lire di vantaggio su cento di emissione non so davvero quando le avremo ancora.

Quanto alla successiva riuscita dell'operazione, io trovo che il titolo ha guadagnato due altri punti all'interno durante il breve periodo decorso dall'emissione ad oggi, parmi dunque che la sua fortuna non sia stata infelice! Si osserva: il titolo non è andato all'estero. Non poteva andarci, per la semplice ragione che finora venne emesso in misura così limitata che ben poco ne può uscire d'Italia. Non è un titolo di debito nuovo; per buona fortuna serve esclusivamente a surrogare debiti vecchi, cioè i buoni a lunga scadenza, e le obbligazioni ferroviarie che si convertono. Una parte delle obbligazioni ferroviarie sarà stata convertita dalla speculazione, ma i buoni a lunga scadenza ed il maggior numero delle obbligazioni rappresentavano capitale interno, quindi è naturale che i loro possessori non abbiano fatto altro che cambiare titolo contro titolo.

Però una piccola parte del 3.50 ha varcato le Alpi, e già da qualche tempo si negozia nel più grande mercato europeo dei valori di Stato. Ebbene a Parigi, anche nel mese corrente il titolo è sopra alla pari. Nella prima decade di aprile troviamo che la media dei saggi è di 100,75; nella seconda decade oscilla da 100,30 a 100,50 e

100,60. Al 25 aprile, media, 100,60 massimo 100,70 minimo, 100,40. Per l'indole del mio ufficio devo badare ai listini finanziari, anche esteri, ebbene ricevo anche oggi un giornale francese di banca che fra i valori di primo ordine segna il 3 e mezzo per cento italiano, e lo vedo quotato a 100 e 40 centesimi. Io sono soddisfatto di questo risultato, mi auguro che si conservi, e mi sembra che dovrebbe bastare a rendere soddisfatto anche l'onorevole Rubini.

Rubini. Chiedo di parlare per fatto personale.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Dirò brevi parole sulla quotazione all'estero, dacchè non solo ne parlò l'onorevole Rubini, ma se ne occupano eziandio gli uomini di banca. La quotazione sui mercati germanici è cosa facile, occorre sostenere qualche spesa, e non c'è quasi altro a fare. Invece la quotazione a Parigi, per disposizioni colà vigenti, si può ottenere per un titolo, quando si faccia la dichiarazione dell'ammontare del titolo stesso e della sua costituzione: in altri termini si può avere la quotazione a Parigi per un titolo che rappresenti un determinato capitale, e di cui consti la divisione sia per serie, che per numero e qualità dei vari certificati.

A queste norme non è possibile ch'io dia soddisfazione, almeno per ora, mentre il nostro nuovo tre e mezzo fu bensì emesso per gli obiettivi minori ai quali ho già accennato, vale a dire surrogazione di buoni a lunga scadenza e conversione di debiti redimibili ferroviari, ma ha un altro scopo, e mi meraviglio, onorevole Rubini, che Ella lo abbia disconosciuto nel suo discorso. Ma come si potrebbe fare la conversione del cinque per cento se non avessi prima creato il titolo che doveva sostituirlo? Era necessario preparare il titolo nuovo che dovrà surrogare il vecchio, e questa fu la ragione principale della creazione del tre e mezzo, ragione, del resto, che tutti hanno compresa perchè non fosse conveniente parlarne nel disegno di legge. Il nuovo titolo adunque ha per il momento una applicazione limitata: cominciò da 80 milioni circa, ora colle conversioni ferroviarie la sua circolazione si aggira su 200 milioni; ma la strada che egli deve percorrere è ben lunga ancora. È quindi impossibile determinare il capitale che esso rappresenta, e così non è possibile specificarne le serie in cui sarà diviso ed offrire le varie indicazioni di fatto che si richiegono.

Se mi fossi acconciato ad una divisione

del titolo, cioè a farlo quotare o per l'importo già emesso attualmente o per una certa quantità che approssimativamente si sarebbe potuto calcolare di emettere in un certo periodo di tempo, ritengo che la quotazione a Parigi non avrebbe incontrato difficoltà. Ma avrei commesso un grave errore, avrei deprezzato il titolo, dividendolo in due parti, una quotata all'estero ed una no, con la probabilità, o, meglio, colla certezza che il valore attribuito all'una fosse diverso da quello dell'altra (*È vero!*).

Queste le ragioni per le quali non affrettai le pratiche per la quotazione all'estero. Del resto anche sulla importanza della questione non bisogna esagerare troppo. I buoni titoli vanno fuori del loro paese di origine anche indipendentemente dalla loro quotazione nelle borse straniere. Per questo movimento ciò che più importa è la solidità del loro credito, ossia la loro sicurezza, poi ha grande importanza la misura dell'interesse. Ora noi possiamo essere ben lieti che nessuno dubiti più della sicurezza completa che presenta l'investita nei nostri consolidati; e se con una buona finanza questa fiducia si mantenga, il mercato estero sarà sempre più aperto per i nostri titoli, anche indipendentemente dalla loro quotazione nelle borse straniere.

Mi duole di aver interrotto l'onorevole Rubini quando egli lamentava che fossero decorsi quattro mesi e qualche giorno tra la contrattazione del titolo e la sua consegna materiale. Ma doveva ritenere ingiusta tale critica quando pensava che per il quattro e mezzo passarono, io credevo 12 mesi, e mi si dice anzi ben 18 mesi, fra la contrattazione e la consegna effettiva del titolo. Anche in questo la mia azione tanto combattuta dall'onorevole Rubini non fu peggiore di quella degli altri. Non so, anzi dispero di aver persuaso l'onorevole Rubini, ma confido di aver dato alla Camera sufficienti e soddisfacenti spiegazioni in ordine alla emissione che egli ha tanto censurata. (*Approvazioni*).

Ed ora, sia pure piuttosto tardi, posso cominciare a trovarmi alquanto di accordo con l'onorevole Rubini. Egli ha toccata la questione del debito vitalizio. A dir vero l'incremento di tale debito è così tenue che non mi sembra possa dare luogo ad apprensioni.

Io avrei qui un conto diverso da quello fatto dall'onorevole Rubini. Si tratterebbe cioè di un aumento nel periodo da lui indicato, di sole 12 mila lire...

Fasce, *relatore*. 209 mila lire.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Siano pure 209 mila lire; non ho avuto tempo di controllare questa cifra; ma, onorevole Rubini, Ella che è uomo così diligente e così colto in cose finanziarie dovrebbe ricordare le cause di tal fatto. Quando intervengono per esempio leggi sui limiti di età le quali, estendendo l'azione di leggi precedenti, conferiscono a centinaia ed a migliaia di persone il diritto del collocamento in pensione dopo un determinato numero di anni di servizio, il ministro non può rifiutarsi di riconoscere un tale diritto. Se gli stipendi aumentano, e di conseguenza crescono le pensioni, neppure io posso impedire tale aumento. A proposito di un numeroso personale degli arsenali che ha diritto alla pensione in età ancora robusta io ho a lungo litigato con l'onorevole ministro della marina (non svelo un grande mistero) e gli obbiettava: voi avete un determinato stanziamento nel bilancio per le pensioni, e per quanto il bilancio sia consolidato io non vi posso permettere di andare oltre. Se non vi basta, provvederete nel bilancio prossimo col domandare un fondo maggiore. Sa che cosa mi rispose l'onorevole ministro della marina? Se ella non vuol dare il denaro a me, lo darà poi, con aumento di spese giudiziarie e di interessi, a coloro che hanno diritto di essere messi in pensione e che ne faranno domanda in giudizio, come l'hanno fatta in via amministrativa. Ed io non potei dargli torto mentre l'argomento era perentorio. Dovetti cedere.

Sonnino. Ma il bilancio è consolidato.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Lo dissi già, ma io volevo che si tenesse fermo quel fondo per le pensioni, che nei limiti del consolidamento era stato messo a disposizione colla legge annuale del bilancio.

Era una maniera di procurare l'interesse del tesoro, ma innanzi alla forza della legge della quale si reclamava l'applicazione, mi toccò cedere.

Abbiamo poi altre disposizioni legislative, per citarne una quella relativa ai veterani. Gli assegni ai veterani sono appunto una delle cause del lieve aumento del debito vitalizio, ma ciò pure discende dalla legge.

Ad ogni modo, intendo le preoccupazioni dell'onorevole Rubini e non mi rifiuto di esaminare la sua proposta di sceverare le ritenute dei nuovi impiegati per farne un fondo di accantonamento. Ma non teme

l'onorevole Rubini che poi me lo mangino? (*Si ride*).

Temo però che vi sia una grossa difficoltà d'indole giuridica. Non so quanto valore abbiano certe dichiarazioni che in alcune Amministrazioni, ed in altre no, si fanno firmare dai nuovi impiegati, per le quali essi si assoggettano a nuove disposizioni avvenire in ordine alle pensioni...

Rubini. Bisogna fare una legge.

Di Broglio. *ministro del tesoro*. Ah allora si tratta di aprire un capitolo nuovo. Se è un capitolo nuovo, ci penseremo. Oggi si tratta di una pagina che non posso scrivere. Però come indirizzo mio, circa l'aumento del debito vitalizio, l'onorevole Rubini non si è forse accorto di un fatto abbastanza vantaggioso. Io sono riuscito già ad ottenere da alcuni dei miei colleghi, provvedimenti, specie in occasione di riforme di organici, per i quali alcune categorie di personale anche molto numeroso vengono iscritte alla Cassa di previdenza invece di pesare sulle pensioni. Continuerò in questa iniziativa che mi pare buona, e che spero ottenga l'approvazione dell'onorevole Rubini.

Della circolazione mi pare inutile parlare, poichè tutti ne hanno riconosciuto il miglioramento qualitativo. Posso aggiungere che non è superiore ai bisogni, che anzi gli Istituti di emissione debbono supplire alla riduzione imposta dalla legge per la circolazione obbligatoria con una circolazione facoltativa, ma fortunatamente vi suppliscono con una circolazione che è interamente coperta da riserva metallica, e che accresce quindi il credito della circolazione cartacea.

Questo fatto benefico prova che non esiste quella eccedenza di circolazione che viene asserita e lamentata da alcuni.

La circolazione di Stato non può essere diversa da quella che è, mentre non è possibile che la sola riduzione automatica, perchè regolata dalla legge, dei 41 milioni di biglietti dati al banco di Napoli (oggi divenuti 34 o 35) per la ricostituzione del suo capitale. Parmi adunque che si possano tranquillizzare le inquietitudini di coloro che si preoccupano del preteso eccesso della circolazione di Stato, del quale del resto non ho alcun sentore, anzi vi sono epoche dell'anno in cui la ricerca dei biglietti di Stato per parte delle tesorerie locali è continua, incessante tanto che il tesoro non è in grado di soddisfarla pienamente. Tuttavia 10 od 11 milioni di Stato si potrebbero estinguere facilmente; sarebbe una piccola diminuzione,

ma pur sempre buona, e forse con qualche combinazione, cui sto pensando, non mi sarà difficile ottenere questo risultato, che quantunque di non molta entità sarà sempre un utile passo.

Non posso che associarmi interamente alle raccomandazioni di tutela e di prudenza dall'onorevole Rubini fatte al ministro del tesoro in ordine alla amministrazione della cassa depositi e prestiti. Soltanto dirò che anche in questa materia il ministro del tesoro viene spesso abbandonato anche da uomini che vogliono passare per rigidi in fatto di finanza. Sono note le continue richieste da parte degli enti locali, per attingere alla Cassa depositi con condizioni per la medesima troppo gravose e sono anche troppo noti vari progetti, che trovano appoggio parlamentare, per i quali la Cassa dovrebbe prestarsi ad operazioni tutt'altro che solide e sicure.

Anche qui dentro certe iniziative ardite e tendenti ad ottenere il concorso della Cassa nientemeno che per qualche centinaio di milioni hanno potuto raccogliere non so se cento o più firme, e fra queste si leggono nomi di onorevoli colleghi severi che spesso rimproverano al ministro del tesoro di essere prodigo e di lasciare andare a rotoli la finanza italiana. (*Si ride*).

Rubini. La mia firma no.

Di Broglio, *ministro del tesoro*. Non l'ho verificato, ma son sicuro che la firma dell'onorevole Rubini non trovasi in quelle domande. (*Si ride — Commenti*). Creda però la Camera e lo voglia credere, onorevole Rubini, che io sono pienamente convinto della necessità e dello strettissimo dovere che ha il Governo di mantenere alto il credito ed intatto il patrimonio della Cassa depositi e prestiti la quale raccoglie più centinaia di milioni che appartengono ai piccoli risparmi del povero e dei minori abbienti. Non si deve lasciar succedere alcun fatto che scuota la fiducia che la Cassa gode presso il pubblico; e certamente lo Stato non potrebbe senza grave colpa lasciar passare disposizioni qualsiasi che compromettessero anche in piccola misura l'interesse dei depositanti.

I prolungamenti dei termini nella restituzione dei prestiti si impongono talvolta anche malgrado la miglior buona volontà del ministro del tesoro; giacchè le condizioni finanziarie degli enti locali sono in molti luoghi molto difficili, ed è impossibile non aderire a qualche temperamento.

Ho dovuto quindi più di una volta condiscendere a prolungamenti di rateazione, ma

ebbi la cura costante di accordarli senza peggiorare le condizioni della Cassa, e cioè mantenendo inalterato il saggio d'interesse delle concessioni originarie dei mutui e reclamando, soprattutto, le più sicure garanzie, vale a dire il rilascio delle delegazioni sulla sovrimposta.

Da tale indirizzo non decamerò e queste mie dichiarazioni riusciranno tranquillanti.

Una voce. C'è il nickel!

Di Broglio, ministro del tesoro. Ah, il nickel! Il nickel è una questione più che altro di estetica.

Il relatore della Giunta ha dedicato un paio di colonnine della sua relazione alle nuove monete di nickel, e le osservazioni sue sono state suffragate dalla parola dell'onorevole Rubini.

In fondo si dice questo: il nickel da 25 centesimi non ha ragione di esistere perchè esiste il pezzo da 20. Questa prima considerazione è di ordine tecnico.

Io intendo che o l'uno o l'altro tipo vada tolto. Ma, poichè nella moneta erosa abbiamo un tipo buono che almeno è decoroso ed un tipo che è stato consigliato dalle necessità finanziarie del momento, in cui fu coniata, ma che ci mette in un livello molto basso in confronto delle altre nazioni anche per la moneta erosa, io dico: togliamo il tipo scadente vecchio ed aumentiamo il tipo buono nuovo: questo è il mio proposito.

Si afferma che la moneta di 25 centesimi non rappresenta la divisibilità decimale! Veramente non mi pare esatto. Il cento lo si divide perfettamente tanto per 20 che per 25. Ma indicherò la ragione per la quale scelsi il tipo di 25. Non vi è più la convenienza di rimettere in circolazione i pezzi da 50 centesimi d'argento che per 9 o 10 milioni furono già ritirati: bisognerebbe rifonderli, essendo nella massima parte molto logori e si andrebbe incontro ad una spesa e ad una perdita abbastanza rilevante. Inoltre dovetti tener conto che la moneta di 50 centesimi d'argento in molte Provincie non è bene accolta; non so se la trovino troppo piccola e di troppo facile logorazione, ma so che, specie nelle Provincie meridionali viene facilmente respinta. Pensai adunque di fare il submultiplo della mezza lira con due monete di nickel da 25.

Col nickel da 20 centesimi non si fa la mezza lira la quale è uno dei termini di contrattazione più comuni in una gran parte d'Italia. Le contrattazioni minute si fanno in moltissime provincie per lira e per mezza

lira, la contrattazione per soldo è meno diffusa. Quindi ho detto: poichè si deve creare un tipo nuovo, creiamo un tipo che corrisponda, con due pezzi, al pezzo della mezza lira.

Vi è l'altra critica per la quale si dice che la moneta di 25 centesimi si confonde con la lira. Ma non mi sembra che le due monete non possano facilmente distinguersi. Da un lato è impressa in modo chiarissimo la cifra 25, il diametro è molto minore, il contorno è diverso e soprattutto il colore del metallo diversifica assai.

L'abitudine e l'esperienza ripareranno a tutto.

Certo si deve togliere dalla circolazione il pezzo di 20 centesimi ed in breve spero di poter presentare alla Camera un disegno di legge che elimini questa moneta che è quasi un duplicato.

Mi sarò forse diffuso troppo nelle mie risposte, ma mi parevano necessarie per dissipare le obiezioni che si erano sollevate, e spero che la Camera sarà rimasta soddisfatta! (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole Rubini ha chiesto di parlare per un fatto personale. Lo enunci.

Rubini. Io potrei dolermi del tono di polemica che talvolta ha assunto la risposta del ministro del tesoro, mentre nelle mie parole non c'era ombra di polemica alcuna; e, se ho detto che l'operazione del 3 1/2 non era riuscita appieno, e se ne rilevai alcune conseguenze per il mercato, avevo però premesso che, per quel tanto che era riuscita, il ministro aveva fatto l'interesse della finanza. Dunque, vede l'onorevole ministro, che non era assolutamente il caso, da parte sua, di farmi rilevare ciò che egli ha ottenuto, per poi chiedermi se io ero o non ero contento di questo risultato.

Di Broglio, ministro del tesoro. È l'affetto per l'operazione; non per me.

Rubini. L'onorevole ministro soggiunge: ma come avrei potuto io metter mano ad una operazione più vasta, se non avessi preparato il mercato? Si sono fatte moltissime di queste larghe operazioni...

Di Broglio, ministro del tesoro. Il titolo.

Rubini ... senza avere il titolo nuovo sul mercato. Ma in ogni caso un titolo il quale voglia farsi un mercato, deve circolare ben più che per 150 o 200 milioni...

Di Broglio, ministro del tesoro. Lo faremo.

Rubini. Del resto, non c'è nessuna necessità di tale specie Goschen ha fatto la sua conversione del 3 in 2 3/4, ora 2 1/2; la Russia parecchie; l'Austria attualmente pure dal 4

al 3 3/4; nessuno ha avuto bisogno di preparare il mercato, e via via.

Quindi non c'è questa necessità, onorevole ministro, di gettare per saggio titoli nuovi sul mercato; tanto più quando non sono masse di titoli a sufficienza.

Di Broglio, ministro del tesoro. Per distacchi di 20 centesimi, si poteva fare. L'Austria ha il distacco di 20 centesimi.

Rubini. Dico che non c'era una necessità tecnica. Altri ministri hanno fatto di quelle operazioni, senza aver preparato il mercato. Dicevo solamente questo.

Riguardo alle pensioni, osservi che io ho tolte le cifre...

Di Broglio, ministro del tesoro. Non ho insistito.

Rubini. ...dalla relazione dell'onorevole Fiasce, in quanto riguarda la situazione del 31 dicembre 1902; tutte le altre cifre le ho tolte dai consuntivi.

L'onorevole ministro, per quanto riguarda la circolazione, ha dato delle notizie di cui io gli sono grato: vale a dire, che potrebbe anche trovar modo di accomodarsi e di ottenere una breve riduzione della circolazione. Veramente, io non ho parlato di eccesso di circolazione; ho detto (forse l'onorevole ministro non mi stava attento) che bisognava trovar modo di frenare l'investimento ulteriore, in titoli di Stato, delle disponibilità degli istituti d'emissione. Però, Ella ha parlato anche d'una riduzione di circolazione, possibile, e sia pure per piccola somma, sempre ben venuta.

Tanto meglio. Le raccomando quei tali otto milioni di circolazione a vuoto, che si crearono con la legge del 7 luglio 1901, come rappresentativo di una supposta perdita di biglietti, che non è ancora effettivamente constatata, di cui parlai l'anno scorso. E, se mai, ci sarebbe il residuo di 45 milioni del Banco di Napoli, intorno a cui io oggi non ho voluto discorrere, perchè un nostro collega maestro della materia, ha fatto per i giornali una proposta al riguardo. Egli fu l'autore dell'operazione; a lui, l'onore di proporle le modificazioni, ora che le condizioni lo consentono. Però io debbo rammentare alla Camera, che, fin dall'anno scorso, in occasione dell'assestamento, ne avevo parlato anche io; cioè, avevo detto che la operazione di 45 milioni pel Banco di Napoli fu un'operazione buona per quel tempo, per quelle necessità, ma che oggi, per le mutate condizioni, se si fosse potuto trasformarla e annullare la corrispondente emissione, sa-

rebbe stato buona cosa. Forse è a questa operazione che allude il ministro come suscettibile di pronta, sebbene modesta, riforma.

Circa la Cassa depositi e prestiti, onorevole ministro, le mie parole, ho detto, non riflettono un dubbio mio attuale specifico; esse non esprimono che una considerazione pel futuro. So benissimo in quali difficoltà si trovi il ministro del tesoro, quando deve resistere alle domande della specie; come so che vi sono molti casi in cui non sarebbe opportuno, si avrebbe anzi torto, di resistere. Ad ogni modo, la maggiore accortezza è necessaria in questi casi: perchè il denaro del povero è molto più sacro, di tutto l'altro. E (ripeto ancora, come ho chiuso le mie parole prima) credo di avere in questo, consenziente tutta la Camera.

Di Broglio, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. Non mi sembra che la replica dell'onorevole Rubini richieda nuove spiegazioni; mi occuperò quindi della notizia data da lui, che la Giunta generale del bilancio si è occupata della trasformazione di un'operazione fatta in addietro col Banco di Napoli...

Rubini. No, no; non ho detto questo: ho detto che non voleva parlare dei 45 milioni dei quali avevo già parlato l'anno scorso, perchè qui c'è l'autore dell'operazione che ha già licenziato per le stampe delle proposte per una trasformazione. Io quindi non voleva togliere all'autore stesso il merito di trattare lui la questione.

Di Broglio, ministro del tesoro. La cosa è poco diversa per il mio movente.

Ora per riguardo a quell'operazione, per la quale furono dati dal tesoro 45 milioni di biglietti al Banco di Napoli, ritirando dal Banco stesso 45 milioni in oro, ed obbligandolo ad investire i biglietti in titoli, in modo che l'interesse di questi serve a ricostituire il capitale del Banco, debbo annunziare che una trasformazione di questa operazione è già allo studio presso il Ministero del tesoro, però sotto forma diversa da quella accennata; e lo dico oggi alla Camera, poichè si è fatta questione di priorità...

Rubini. Non per me... Ad ogni modo la ringrazio anche per l'anno scorso.

Di Broglio, ministro del tesoro. Lo dico per evitare osservazioni in avvenire. La questione è dunque allo studio, e ritengo di

arrivare ad una soluzione, per la quale si accrescerà di molto quell'utilità che il Banco di Napoli ha ritratto dalla operazione iniziale.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Fasce, relatore. (*Segni di attenzione*) Veramente non ha mai avuto ufficio più facile un relatore poichè il vero relatore è stato l'onorevole Rubini, avendo egli fatto una recensione della mia relazione e in modo tale che la discussione sulla relazione stessa si è fatta tra lui e l'onorevole ministro. Non pertanto, siccome l'onorevole Rubini mi ha rivolto cortesi parole di encomio che non merito, io lo ringrazio, anche perchè con la sua autorità ha dato più forza alle conclusioni alle quali sono venuto. Ma, ripeto, io non voglio intrattenere a lungo la Camera, perchè a quest'ora sarebbe da parte mia una mancanza di riguardo verso i colleghi, (*No, no!*) tanto più che la questione può dirsi ormai esaurita. Dirò soltanto che non mi occuperò punto di quanto riguarda riflette la situazione finanziaria, perchè di questa se ne è parlato esaurientemente nelle sedute precedenti e sarebbe temerità la mia il volervi insistere oggi. Debbo tuttavia affermare con molto piacere, che la situazione del tesoro, in grazia ai benefici degli avanzi di competenza dei precedenti esercizi, è notevolmente migliorata: i 360 milioni circa di disavanzo si sono ridotti, con le previsioni dell'assessamento, a 300 milioni, ma con le previsioni che sono state fatte ieri si ridurranno a 273 milioni.

E la riprova di questo beneficio al tesoro l'abbiamo anche dai minori stanziamenti, che si sono fatti in bilancio, per pagamento degli interessi dei buoni del tesoro e per quelli sopra le anticipazioni statutarie degli istituti di emissione.

Veniamo al Debito pubblico. Nella relazione io ho esposto la condizione precisa del nostro debito pubblico: debito consolidato, debito redimibile, debito variabile; ne abbiamo tanti che su tutte le entrate dello Stato assorbono il 32,08 per cento. Certo è che un miglioramento anche da questo punto di vista si è verificato, inquantochè con la scomparsa dell'aggio sull'oro o meglio col cambio alla pari, la massa degli interessi pagabili all'estero non è più gravata dall'onere del cambio.

Altro beneficio è quello dovuto all'*affidavit*: siamo andati assorbendo all'interno una parte del debito pubblico che era pagabile all'estero, e ne abbiamo in pochi anni assor-

bito per qualche miliardo. Questo prova che nel Paese (tolte alcune provincie disgraziate) vi è ancora una certa ricchezza, perchè oltre l'assorbimento del debito pubblico dall'estero, abbiamo circa 800 milioni investiti nelle Casse di risparmio postali presso la Cassa depositi e prestiti. Io mi auguro che invece di avere quest'investimento il nostro capitale possa essere avviato verso le fonti della ricchezza nazionale, verso le vere fonti della pubblica economia.

Il mio amico Ferraris Maggiorino, che mi duole di non veder presente, ieri inneggiava, con molta ragione e con molto calore, a una politica di lavoro, ma io non credo che si possa contemporaneamente fare una politica di lavoro e una politica di sgravi. L'ho scritto in un biglietto ad un nostro collega che vedo là: quando si vuol fare contemporaneamente una politica di lavoro e una politica di sgravi, si va contro al detto dei marinai della nostra Liguria, che cioè non si può bere e soffiare contemporaneamente. (*Si ride*).

L'operazione del 3.50 per cento. Oramai la mia parola non avrebbe più autorità: ne hanno parlato l'onorevole Rubini e l'onorevole ministro del tesoro, ed io non avrei nulla da aggiungere. L'operazione del 3.50 per cento è stata lungamente e largamente dibattuta nella Giunta del bilancio. L'onorevole Rubini, ed io non eravamo d'accordo. Fu una lotta impari, perchè egli aveva una grande potenza di intelligenza e di competenza, mentre io modestamente mi sono opposto a lui, ed abbiamo vinto per la ragione del numero....

Di Broglio, ministro del tesoro. Oh! Un momento...

Fasce, relatore... Per la ragione del numero, perchè da una parte stavano le prime autorità finanziarie della Camera e dall'altra stavano le più modeste competenze. Abbiamo avuto ragione perchè eravamo due di più...

Di Broglio, ministro del tesoro... Perchè avete ragione.

Fasce, relatore... e anche perchè la ragione stava dalla nostra parte. La ragione per la quale i miei colleghi della maggioranza hanno potuto vincere non solo nella Giunta del bilancio ma anche nella Camera, e nel Paese, è stata (l'ha detto l'onorevole ministro) perchè s'intendeva di creare un titolo che doveva essere il punto al quale si doveva mirare per quell'altra operazione. E perchè questo titolo potesse avere una base sul mercato era necessario

che avesse un collocamento. Prima ragione della ammissione del titolo, oltre quella grande che ho detto, era il pagamento, dei buoni del tesoro a lunga scadenza, che batteva alle porte. Seconda, la conversione delle obbligazioni tre per cento ferroviarie.

I buoni del tesoro sono stati estinti. Però le obbligazioni tre per cento non hanno avuto il risultato, come ben disse l'onorevole Rubini, che tutti ci aspettavamo. Io per un momento ho dubitato che il ministro seguisse una via che non fosse la vera, perchè mi pareva che stesse troppo lesinando, dando troppo poco del premio che era in sua facoltà di dare.

Di Broglio, ministro del tesoro. Lo dicevano tanti!

Fasce, relatore. Egli poteva dare premi di 15 ed anche di 20 centesimi per quelli che avrebbero presentato alla conversione un minimo di 60 mila obbligazioni: invece lo si vedeva ridursi a dare 7,6406 e 8,3200. Non arrivò ai 10 centesimi.

Pareva a me, come a molti altri, che il ministro avrebbe dovuto affrettare l'operazione concedendo il premio in maggior misura fino a raggiungere il limite segnato dalla legge.

Ma riflettendo poi meglio ho dovuto convincermi ch'egli aveva fatto bene: le obbligazioni che già avevano assunto sul mercato un notevole aumento di valore, avrebbero inevitabilmente raggiunto un limite così alto da scontare e superare fors'anche il premio che il ministro era in facoltà di accordare.

Al punto in cui siamo io non dico se l'operazione riuscirà o no, è certo però che il Ministro con questa conversione potrà collocare ancora di questo titolo tre e mezzo per cento, senza portare alcun peso sul mercato, e quindi senza pregiudicare il titolo stesso come, per un momento, è avvenuto alla prima emissione in sostituzione dei buoni del tesoro a lunga scadenza quando cioè si incontrarono quelle difficoltà alle quali ha accennato lo stesso ministro. Ma passiamo oltre.

C'è un'altra ragione, per la quale l'operazione è difficile ed è questa. Noi diamo tanto tre e cinquanta per cento in base all'interesse delle obbligazioni, come è stabilito dalla legge, ma, così facendo veniamo ad estinguere un debito redimibile che sarebbe rimborsato, mediante sorteggio, a 500 lire e non ne diamo effettivamente che 350 circa.

Sicchè si dà un titolo che è rimborsa-

bile a 500 lire, se ne prendono 350 con un maggiore interesse oggi, è vero, ma si corre un altro rischio, ed è quello di avere un titolo che nel 1916 diventerà convertibile, ed il mio tre e cinquanta per cento nel 1916 diventerà forse un tre per cento.

L'onorevole ministro merita anche un'altra lode, secondo me, nella emissione di quel titolo, perchè esso fu l'indice misuratore dell'interesse del capitale, interesse che tende a ribassare continuamente.

Passo oltre perchè la Camera è stanca.

Monti Guarnieri. Non è vero questo.

Fasce, relatore. Dovrei dire ancora una parola sul tre e mezzo per cento all'onorevole Rubini.

Voci. La dica.

Fasce, relatore. L'onorevole Rubini, dopo la lotta sostenuta nella Giunta del bilancio e che ha oggi qui ripetuto in parte, ha scritto un bellissimo articolo, sul quale io ho molto imparato, e che ho citato a titolo di onore nella mia relazione.

Io ho scritto: « E così il nuovo titolo ha potuto prendere posto sul mercato ed esercitarvi quell'influenza benefica che venne riconosciuta anche da uomini di finanza, che non avevano fatto buon viso, per altre ragioni, all'operazione che lo fece creare. » Ora viene quello che dice l'onorevole Rubini: « Essa fu come un colpo di frustino sul mercato e richiamò l'attenzione del pubblico internazionale sulla solidità della nostra finanza, sui nostri titoli, rialzandone il pregio. »

Bravo, onorevole Rubini! Ella è sempre l'uomo equanime ed imparziale ed io gliene dò lode.

Rubini. Lo dica all'onorevole ministro.

Fasce, relatore. Lo dico alla Camera.

Passiamo ora al debito vitalizio. La necessità di disciplinare il debito vitalizio tutti l'ammettiamo. Oggi con eloquente parola ne ha parlato l'onorevole Rubini e mi pare che dello stesso parere sia anche l'onorevole ministro. Devo però dichiarare che il debito vitalizio è cresciuto, nell'ultimo esercizio, di 209 mila lire, ma, in proporzione ai progressi che aveva fatto per il passato, si può esser contenti. Certo che si sono posti dei freni, altri se ne dovranno porre. Al Ministero del tesoro vi sono tre relazioni fatte da una Commissione competentissima ed alle quali ha accennato l'onorevole Rubini. Fatene gran conto, onorevole ministro, e presentate un disegno di legge in proposito, mettendo un freno a questo debito vitalizio, che è la piaga non solo del bilancio

dello Stato, ma anche di quello dei Comuni e delle Provincie. (*Bene!*) Ormai abbiamo nuove idee, si sono aperti nuovi orizzonti. Con la Cassa nazionale abbiamo aperto l'adito a liberare molti dei bilanci sia dello Stato, sia dei Comuni, sia delle Opere pie dall'onere del debito vitalizio, bisogna saper profittare di questo; se l'ora non mi spingesse io vi direi che vagheggio qualche cosa di più, vagheggio cioè lo Stato assicuratore. (*Interruzioni — Commenti.*)

Istituti di emissione. I miei colleghi che mi hanno fatto l'onore di leggere la mia relazione avranno notato che in essa vi sono molte tabelle, molte cifre e poche parole. Ciò io ho fatto a ragion veduta, poichè si tratta di un tema molto delicato e bisogna che ognuno giudichi da sè; le cifre, diceva Quetelet, non bisogna farle parlare, bisogna lasciarle parlare. Ho quindi introdotto nella mia relazione tutte le situazioni da cinque anni a questa parte: patrimonio, portafoglio, circolazione, riserve metalliche, ecc...

E posso confermare il giudizio che ho esposto in iscritto e cioè che guardando tutto l'andamento di questi istituti, riferendoci al punto da cui siamo partiti allorquando venne la legge sulle Banche del 3 agosto 1893, dovuta all'onorevole Giolitti, abbiamo fatto un grande cammino ed è certa ed evidente una trasformazione largamente risanatrice.

Sulla circolazione cartacea e monetaria sorvolo, riferendomi ai dati che ho esposti nella relazione. Anche a questo riguardo è naturale il miglioramento ottenuto, col cambio che ha raggiunto e si è mantenuto alla pari.

M'indugero brevi istanti sulla circolazione spicciola; ho qui in mano una moneta da 25 centesimi. (*ilarità*). Non è certo questo l'argomento più importante della mia relazione, tuttavia esso ha la sua importanza, perchè questa moneta dalla parte dell'aquila stemmata somiglia alla lira sebbene dall'altra parte abbia l'indicazione chiara di 25 centesimi. Ora non bisogna dimenticare che tali monete vanno in mano alle classi più povere, meno intelligenti e meno istruite, le quali vedendole da una parte sola possono facilmente scambiarle per una lira; non bisogna obbligare questa povera gente a rivoltare le monete per assicurarsi del loro vero valore. È questione di praticità, ma venendo anche a una questione teorica che l'onorevole ministro ha voluto disconoscere, le monete debbono essere tali da avere tanti sottomultipli quanto è più possibile per le piccole transazioni e per

i piccoli pagamenti; quindi il 20 ha per sottomultipli 10, 5, 2 e 1; il 25 non ha che il 5 e l'uno.

Di Broglio, ministro del tesoro. Ma resta il 10.

Fasce, relatore. Il ministro del tesoro, ha detto, che presenterà un disegno di legge per abolire le monete da 20 centesimi; io dichiaro che sarò un modesto difensore di queste monete e sarò avversario alle monete da 25 che le nostre popolazioni non gradiscono. (*Approvazioni. Commenti.*)

Non so poi perchè l'onorevole ministro persista tanto in questa innovazione; forse perchè ne ha già messo in circolazione per oltre un milione? Ma si fa tanto presto a convertirle in monetine da 20 centesimi.

Passiamo oltre. Cassa depositi e prestiti. Su ciò io nulla ho da osservare; tuttavia dal modo con cui hanno parlato l'onorevole ministro e l'onorevole Rubini pare quasi che io abbia voluto dare un incoraggiamento all'affidare altre mansioni a questa cassa. È vero che io nella relazione ho detto che questa cassa può assorbire altre operazioni, ho anzi aggiunto che essa non deve temere, ma deve essere preparata ad assumere nuovi servizi, ad esercitare nuove funzioni. È da temersi soltanto che essa possa essere chiamata ad aiutare, con operazioni che la danneggino, enti dissestati ed a concorrere con suo sacrificio finanziario, a dar vita a nuove istituzioni. Pensiamo che nella cassa dei depositi e prestiti abbiamo 800 milioni di risparmi postali appartenenti quasi tutti a povera gente; abbiamo 93 milioni del monte pensioni per i maestri elementari, 9 milioni circa della Cassa pensioni per i medici condotti e via dicendo.

E perciò faccio voti che il Governo sia cauto nell'affidare nuovi servizi a questa istituzione, ed anche a questo deve vigilare il Parlamento. Questa istituzione che è nata sotto auspici così modesti, e che in un tempo relativamente breve è assunta a così grande importanza, deve funzionare con severo indirizzo e rendere i servizi che il paese si aspetta. E con questo ho finito. Soltanto mi sia lecito dire che con orgoglio di italiano vedo che tutto l'andamento della nostra amministrazione finanziaria procede regolarmente, come sono lieto di verificare un reale miglioramento nella finanza e nell'economia nazionale.

Governo e Parlamento vogliano adoperarsi per non sciupare una situazione che si presenta bene, poichè mentre abbiamo il migliore dei bilanci, la nazione si risveglia mirabilmente all'attività economica. (*Vivis.*)

sime approvazioni — Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

Presidente. Così è esaurita la discussione generale. Passiamo alla discussione dei capitoli.

Avverto la Camera che, come di consuetudine, quei capitoli su cui nessuno chiederà di parlare, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. — Spesa ordinaria. — Categoria I. — Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti perpetui. — Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 400,245,701.66.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,802,446.62.

Capitolo 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 7,794,620.

Capitolo 4. Rendita consolidata 4,50 per cento al netto (*Spesa obblig.*), lire 61,028,575.19.

Capitolo 5. Rendita consolidata 3,50 per cento al netto (*Spesa obblig.*), lire 2,888,081.

Capitolo 6. Rendita per la Santa Sede lire 3,225,000.

Capitolo 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,063,833,87.

Capitolo 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 981,457,86.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (*Spesa obbligatoria*), lire 94,171.46.

Capitolo 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a (*Spesa obbligatoria*), lire 593,438.75.

Debiti redimibili. — Capitolo 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 8,791,403.51.

Capitolo 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro — Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,960,583.48.

Capitolo 13. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), lire 234,475.

Capitolo 14. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 25,920,437.50.

Capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patri-

moniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 33,435,015.

Capitolo 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,721,575.

Capitolo 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,548,375.

Debiti variabili. — Capitolo 18. Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*), lire 321,700.

Capitolo 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 8,000,000.

Capitolo 21. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,361,850.

Capitolo 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Capitolo 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000.

Capitolo 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449 e 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato D) (*Spesa obbligatoria*), lire 700,000.

Capitolo 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 15,962,500.

Capitolo 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306.29.

Capitolo 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*) lire 125,000.

Capitolo 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Carriddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio Decreto 1 giugno 1897, n. 380 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 29. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica, in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto), lire 32,061,645.88.

Capitolo 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*), lire 22,226,089 e cent. 43.

Capitolo 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (*Spesa obbligatoria*), lire 5,700,000.

Capitolo 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula (*Spesa obbligatoria*), lire 22,427,640.

Capitolo 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,225,540.

Capitolo 34. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (*Spesa obbligatoria*), lire 90,209.60.

Capitolo 35. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899, lire 1,670.

Capitolo 36. Annualità spettante Cassa depositi e prestiti, a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Settima annualità), lire 4,098,074.66.

Debito vitalizio. - Capitolo 37. Pensioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,685,000.

Pensioni straordinarie. Capitolo 38. Assegni ai mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse, lire 770,000.

Capitolo 39. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848 49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489, lire 2,000,000.

Capitolo 40. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 34,000.

Totale del debito vitalizio, lire 5,489,000.

Dotazioni. - Capitolo 41. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 42. Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393), lire 1,000,000.

Spese per le Camere legislative. Capitolo 43. Spese pel Senato del Regno, lire 450,000.

Capitolo 44. Spese per la Camera dei deputati, lire 891,000.

Capitolo 45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 882,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero. — Capitolo 46. Personale di ruolo (*Spese fisse*), 1,863,193.44.

Capitolo 47. Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 276,607.

Capitolo 48. Personale straordinario, lire 122,437.

Capitolo 49. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 20,750.

Capitolo 50. Spese d'ufficio del Ministero, lire 102,740.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 51. Presidente del Consiglio dei ministri, lire 25,000.

Capitolo 52. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 53. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 350.

Capitolo 54. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missioni al personale del-

l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 24,000.

Capitolo 55. Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 400.

Capitolo 56. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 10,000.

Capitolo 57. Spese casuali, lire 24,000.

Corte dei conti. — Capitolo 58. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,433,359.94.

Capitolo 59. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 211,480.

Capitolo 60. Spese d'ufficio, lire 84,500.

Vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro. — Capitolo 61. Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (*Spese fisse*), lire 71,000.

Capitolo 62. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,517.50.

Capitolo 63. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373, lire 5,000.

Capitolo 64. Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato, lire 27,500.

Capitolo 65. Spese diverse e compensi per i servizi di vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre Istituti d'emissione, lire 5,000.

Avvocature erariali. — Capitolo 66. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 822,804.93.

Capitolo 67. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 19,228.

Capitolo 68. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 69. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 3,600.

Capitolo 70. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 41,500.

Capitolo 71. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 25,600.

Intendenza di finanza. — Capitolo 72. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (*Spese fisse*), lire 1,969,622.36.

Capitolo 73. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 11,415.

Capitolo 74. Personale straordinario, lire 76,800.

Capitolo 75. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 800.

Servizio del Tesoro. — Capitolo 76. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella Regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato. (*Spese fisse*), lire 129,420.

Capitolo 77. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 7,380.

Capitolo 78. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori, lire 51,750.

Capitolo 79. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la Regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (*Spese fisse*), lire 786,374.93.

Capitolo 80. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 12,190.

Capitolo 81. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (*Spese fisse*) lire 100,000.

Capitolo 82. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,750.

Capitolo 83. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (*Spese fisse*), lire 16,500.

Capitolo 84. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 36,000.

Capitolo 85. Spese per i servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico, lire 92,560.

Capitolo 86. Spese di liti sostenute nell'interesse delle amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 87. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 40,490.

Capitolo 88. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,241.

Capitolo 89. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 90. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 85,000.

Capitolo 91. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 700.

Servizi diversi. — Capitolo 92. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti

pei pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 600,000.

Capitolo 93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori, lire 30,200.

Capitolo 94. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 30,000.

Capitolo 95. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 22,000.

Capitolo 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), 120,000.

Capitolo 97. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 98. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 10,000.

Capitolo 99. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi, lire 75,000.

Capitolo 100. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa d'ordine*), lire 3,000.

Capitolo 101. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 4,700.

Capitolo 102. Spese di stampa, lire 101,700.

Capitolo 103. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 25,850.

Capitolo 104. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro, (*Spesa d'ordine*), lire 300.

Capitolo 105. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 106. Spese di lavoro per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro, lire 16,000.

Capitolo 107. Indennità di missione, assegni fissi, compensi e spese diverse per le ispezioni alle amministrazioni centrali e provinciali e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato, lire 45,000.

Capitolo 108. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni della Amm.ne centrale e provinciale, lire 40,000.

Capitolo 109. Assegni per gli addetti ai gabinetti, lire 14,000.

Capitolo 110. Compensi al personale del

Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 9,000.

Capitolo 111. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902 n. 272, lire 175,000.

Capitolo 112. Spese casuali, lire 23,000.

Spese per servizi speciali.— *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*— Capitolo 113. Personale (*Spese fisse*), lire 29,560.

Capitolo 114. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri (*Spesa d'ordine*), lire 507,800.

Ferrero di Cambiano. Chiedo di parlare.

— **Presidente.** Ne ha facoltà.

Ferrero di Cambiano. Io chiedo, in stile telegrafico, alla cortesia dell'onorevole ministro dichiarazioni precise, e spero favorevoli, sugli intendimenti suoi a pro del personale dell'officina carte valori, a riguardo delle domande di miglioramento da essi rispettosamente presentate in memoriali rivolti al Ministero.

Si tratta di domande che, a parer mio, sono giuste e fondate, come ho mostrato già in due mie interrogazioni che ho avuto l'onore di rivolgere all'onorevole ministro del tesoro, per cui oggi non starò a ripetere gli argomenti già addotti in loro favore e riguardano lo stato di valetudinarietà e l'iscrizione degli operai alla Cassa Nazionale di previdenza: riguardano lo stato delle mercedi mai toccate dal 1865, riguardano una interpretazione più benevola della legge sugli infortuni del lavoro, riguardano anche il cambiamento dell'orario. Riflettono tutto il personale dell'officina, incisori, stampatori, allievi, assistenti, controllori, ed il personale fiduciario addetto al magazzino. Io confido che l'onorevole ministro abbia vagliate queste domande delle quali si è pur già occupato con amore l'onorevole sottosegretario di Stato e spero che in massima parte, le possa accogliere; cosicchè, ripeto, chiedo ora soltanto alla sua cortesia di volermi fare dichiarazioni benevoli e precise che possano tranquillizzare quei buoni e ri-

spettosi operai, fidenti nell'opera sua di equità e di giustizia.

Di Broglio, ministro del tesoro. Risponderò all'onorevole Ferrero di Cambiano con la stessa brevità da lui usata. Ho esaminato le domande, presentate in un memoriale dal personale del quale egli si interessa. Alcune di esse mi paiono appoggiate a criteri equitativi, e credo quindi che potranno essere accolte; alcune altre avranno bisogno di un esame più maturo.

Ferrero di Cambiano. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed aggiungo che spero che saranno presto tradotte in atto le sue benevoli intenzioni. Così sarà soddisfatta la lunga e paziente attesa di questo ottimo personale, il quale si è rivolto fiducioso al suo ministro, in forma rispettosa e legale, non imponendo in nessuna maniera con scioperi e peggio.

Nell'esame di queste domande degli operai, l'onorevole ministro questo non dimentichi soprattutto, che essi chiedono lo stesso trattamento che è fatto in altre amministrazioni ad operai dipendenti dallo Stato.

Occorre infatti e importa soprattutto che non vi sia differenza di trattamento tra gli uni e gli altri, perchè tutti servono egualmente lo Stato, e lo Stato deve tutti trattare egualmente.

Di Broglio, ministro del tesoro. È l'argomento equitativo al quale ho accennato.

Presidente. Rimane approvato il capitolo 114.

Capitolo 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti (*Spesa d'ordine*), lire 1,489,950.

Fondi di riserva. — Capitolo 116. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884; n. 2016), lire 2,500,000.

Capitolo 117. Fondo di riserva per le spese impreviste (Articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) lire 1,000,000.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I. — Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti variabili. — Capitolo 118 Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (*spesa obbligatoria*) lire 94,000.

Capitolo 119. Interessi a calcolo sui mu-

tui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*) lire 16,000.

Capitolo 120. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888 n. 5600 (*Spesa obbligatoria*) lire 358,294.56

Capitolo 121. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni, *per memoria.*

Capitolo 122. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 lire 500,000.

Capitolo 123. Somma dovuta alla Società delle ferrovie meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Dodicesima annualità), lire 162,838.26.

Capitolo 124. Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione, lire 96,000.

Spese generali di amministrazione. — Capitolo 125. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 6,900.

Capitolo 126. Spesa occorrente alla Corte dei Conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Capitolo 127. Personale straordinario della Corte dei conti. Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 128. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico, lire 34,680.

Capitolo 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e per spese d'ufficio del Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 250,000.

Spese diverse. — Capitolo 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 256,500.

Capitolo 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'articolo 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 132. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 8 della Convenzione B stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137, *per memoria*.

Capitolo 133. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), lire 12,024,56.

Capitolo 134. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48, lire 1,200,000.

Capitolo 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 136. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nello Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, lire 300,000.

Capitolo 137. Restituzione eventuale di rendite e capitoli già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dimissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge. (*Spesa obbligatoria*), *per memoria*.

Capitolo 138. Spesa per demonetazione

di lire 30,000,000 di monete di bronzo da 5 e 10 centesimi e per la coniazione della corrispondente somma in pezzi di nichelio puro (Legge 7 luglio 1901, n. 302), lire 600,000.

Capitolo 139. Spese per l'acquisto della Villa Borghese in Roma (Legge 26 dicembre 1901, n. 519), lire 3,000,000.

Categoria terza. — *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti* — Capitolo 140. Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876 approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento, lire 7,239,773.62

Capitolo 141. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,051,039.26.

Capitolo 142. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 2,287,450.

Capitolo 143. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), l. 1,410,000.

Capitolo 144. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento, lire 3,600,000.

Capitolo 145. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevuti in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese numero 5794) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 146. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 128,000.

Capitolo 147. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890 n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 41,000.

Capitolo 148. Rimborsi di capitale dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 149. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvato con l'articolo 13 della legge 22 luglio 1894 n. 339 - (Settima annualità) lire 901,925.34).

Capitolo 150. Quota d'ammortamento dei

buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323), lire 1,125,000.

Anticipazioni a Provincie e Comuni. — Capitolo 151. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318, lire 500,000.

Partite che si compensano con l'entrata. — Capitolo 152. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spese d'ordine*), lire 170,000.

Capitolo 153. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della cassa dei depositi e prestiti (*Spese d'ordine*) lire 11,722,893.50.

Capitolo 154. Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito lire 8,000,000.

Capitolo 155. Anticipazioni da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166 (*Spese d'ordine*), per memoria.

Categoria IV. — *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 156 Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso lire 6,697.

Capitolo 157. Rendita di proprietà dello Stato libera di qualsiasi vincolo, lire 13,450.

Capitolo 158. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,946,825.

Capitolo 159. Somma da versarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al 4º comma degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti pre-

cite (Legge 29 marzo 1900, n. 101), lire 5,843,600.

Capitolo 160. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 497,113.81.

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui lire 482,717,326.41.

Debiti redimibili, lire 85,611,864.49.

Debiti variabili, lire 115,517,225.86.

Debito vitalizio, lire 5,489,000.

Dotazioni, lire 16,050,000.

Spese per le Camere legislative, lire 2,223,000.

Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 2,385,727.44.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 87,750.

Corte dei conti, lire 1,729,339.94.

Vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del Tesoro, lire 114,017.50.

Avvocature erariali, lire 992,732.93.

Intendenze di finanza, lire 2,058,637.36.

Servizio del Tesoro, lire 1,249,924.93.

Regia zecca e monetazione, lire 132,931.

Servizi diversi, lire 1,349,750.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 2,027,310.

Fondi di riserva, lire 3,500,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 723,236,537.86.

TITOLO II. *Spesa straordinaria* — Categoria prima *Spese effettive* — *Oneri dello Stato.* — Debiti variabili, lire 1,227,132.82.

Spese generali di amministrazione, lire 339,580.

Spese diverse, lire 5,673,524.56.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 7,240,237.38.

Categoria terza. *Movimento di capitali.* — Estinzione di debiti, lire 18,854,188.22.

Anticipazioni a provincie e comuni, lire 500,000.

Partite che si compensano con l'entrata, lire 19,892,893.50.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 39,247,081.72.

Totale del titolo secondo. — Spesa straordinaria, lire 46,487,319.10.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 769,723,856.96.

Categoria quarta. — Partite di giro, lire 8,308,685.81.

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) lire, 730,476,775.24

Categoria III. — Movimento di capitali
(Parte straordinaria), lire 39,247,081.72

Totale spese reali lire 769,723,856.96

Categoria IV. Partite di giro, L. 8,308,685,81

Totale generale, lire 778,032,542.77

Pongo a partito questo stanziamento nella
somma di lire 778,032,542.77.

(È approvato.)

Passiamo ora alla discussione degli ar-
ticoli.

Art. I. Il Governo del Re è autorizza-
to a far pagare le spese ordinarie e straordi-

narie del Ministero del tesoro per l'esercizio
finanziario dal 1.° luglio 1903 al 30 giu-
gno 1904, in conformità dello stato di pre-
visione annesso alla presente legge.

(È approvato.)

Art. Per gli effetti di che all'articolo 38
del testo unico della legge sulla contabilità
generale dello Stato approvato col regio de-
creto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono consi-
derate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte
nel qui unito elenco A.

Si dà lettura dell'elenco A.

Elenco A

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
- » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
- » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
- » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia (*Interessi*).
- » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (*Interessi*).
- » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3^a).
- » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi*).
- » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
- » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del Concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, numero 3048) (*Interessi*).
- » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (*Interessi*).
- » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) (*Interessi*).
- » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
- » n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
- » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
- » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, (serie 2^a).
- » n. 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
- » n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina. (Regio decreto 1^o giugno 1897, n. 380).
- » n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
- » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
- » n. 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitoli per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula).
- » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893 n. 125).
 - » n. 40. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 86. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 90. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 92. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 96. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
 - » n. 97. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 100. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 101. Spese postali.
 - » n. 104. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro.
 - » n. 105. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 114. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
 - » n. 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
 - » n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 120. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica, a termine dell'articolo 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 133. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148.
 - » n. 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 137.** Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
- » n. 141. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 142. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 143. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 145. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 146. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 147. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
 - » n. 148. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 152. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 153. Spesa occorrente per servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 155. Anticipazioni da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166.
 - » n. 159. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4^o degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 18.** Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 20. Spese postali.
 - » n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 35. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
- » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 55. Spese per le commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione. (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 56. Restituzioni e rimborsi. (Idem).
 - » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, numero 3443 (Idem).
 - » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 60. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 61. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 62. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi.
 - » n. 67. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 68. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 70. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Canali Cavour).
 - » n. 76. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 83. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 89. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col R. D. 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
 - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.

Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 94.** Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 115. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 119. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 121. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
 - » n. 122. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 134. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 138. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 139. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 143. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell'allegato A della legge 23 gennaio 1902, n. 25).
 - » n. 145. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 150. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 151. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi all'erario (Id).
 - » n. 159. Mercedi per la verifica e pe' collaudo e spese per il trasporto e per l'iraballoggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 160. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 161. Vincite al lotto.
 - » n. 168. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 169. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
- » n. 173. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 175. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
 - » n. 176. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
 - » n. 182. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 184. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 186. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 187. Compra dei sali.
 - » n. 188. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 191. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 192. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 193. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 197. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 202. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 204. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 206. Spese per la compra dei sali di chinino fabbricati e preparati a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lettera A.
 - » n. 207. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
 - » n. 208. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 209. Somma corrispondente al prezzo della materia prima, art. 4 della legge 29 dicembre 1900, n. 505.
 - » n. 216. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 219. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 221. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 224. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indebitati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 225. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1º settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 226. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 227. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 228. Rimborsi e restituzioni di tassa sul macinato.
 - » n. 229. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 246. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 247. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

- » n. 249. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 250. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 251. Prodotto del taglio dei boschi ex-adempribili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempribile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 254. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dall'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
- » n. 255. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 256. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 257. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem)
- » n. 258. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 259. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 260. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 261. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 262. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
- » n. 263. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
- » n. 264. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 265. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 266. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
- » n. 267. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 268. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 269. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 270. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 271. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 272. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

CAPITOLO n. 11. Spese postali.

- » n. 12. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 19. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 26. Spese di giustizia.
- » n. 28. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
- » n. 30. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Segue Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 8. Spese postali.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 38. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del regno.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 9. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari; e spese per la loro compilazione e distribuzione.
- » n. 17. Spese di liti.
 - » n. 18. Spese postali.
 - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 62. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 126. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 127. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 123. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria, classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 136. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell'Interno.

- CAPITOLO n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 21. Spese di posta.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti.
 - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 51. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
 - » n. 88. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 142. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, numero 4791).
 - » n. 143. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Legge 8 febbraio 1900, n. 50).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 10. Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 65. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 70. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'articolo 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 71. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 11. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 12. Spese di liti.
 - » n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 21. Spese postali.
 - » n. 22. Bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 32. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 33. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

Segue Elenco **A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 36. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concessi agli uffici di 2^a e di 1^a classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
- » n. 37. Aggió ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 38. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 40. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 46. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 53. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 54. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
 - » n. 60. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
 - » n. 62. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 66. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 39. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 42. Spese di liti e per risarcimenti di danni.
 - » n. 43. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 7. Spese postali.
 - » n. 10. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 12. Spese di liti.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Segue **Elenco A**

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 25. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 26. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 33. Corpo reale equipaggi - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma.
 - » n. 52. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 56. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 22. Spese di liti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 36. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 103. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 105. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col Regio Decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro.
 - » n. 122. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio Decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3^a).
 - » n. 126. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - » n. 139. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 143. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; spese generali.
 - » n. 144. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali - Retribuzioni e compensi per studi compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 148. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 149. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
 - » n. 154. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3^a, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 155. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 168. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Pongo a partito l'articolo 2 che implica l'approvazione dell'elenco *A*.

(*E approvato*).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Mini-

steri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Si da lettura dell'elenco *B*.

Elenco B

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 85. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 86. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario. - Art. 6, Alleg. G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 56. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
 - » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 70. Spese per imposte e sovrimposte. (Canali Cavour).
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
 - » n. 91. Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).

Segue **Elenco B**

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 99. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- » n. 100. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 101. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 legge 19 giugno 1902, n. 186.
 - » n. 102. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 103. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 105. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 106. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1902, n. 460.
 - » n. 108. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 109. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 121. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 122. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 134. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 138. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 139. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 149. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 150. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 151. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 168. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 169. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 173. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.

Segue **Elenco B**

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 176. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.

- » n. 184. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 191. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 192. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 193. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 197. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 198. Personale dei magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 201. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
- » n. 202. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 204. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 216. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 219. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 221. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
- » n. 224. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniai in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 226. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 229. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 250. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 255. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 256. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 257. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
- » n. 258. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 259. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 260. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 261. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 264. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 265. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) Indennità di residenza in Roma.
- » n. 267. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 268. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 269. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 270. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 271. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Pongo a partito l'articolo 3 che approva la tabella B.
(È approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1903-904 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, numero 168, è fissato in lire 500,000.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1903-904, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dello allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

| | | |
|--|----|----------------|
| Ministero del tesoro . . . | L. | 12,000 |
| Id. delle finanze . . . | > | 25,000 |
| Id. di grazia, giustizia e culti . . . | > | 14,000 |
| Id. degli affari esteri . . . | > | 10,000 |
| Id. dell'istruz. pubbl. . . . | > | 12,000 |
| Id. dell'interno . . . | > | 48,000 |
| Id. dei lavori pubblici . . . | > | 15,000 |
| Id. delle poste e dei telegrafi . . . | > | 18,000 |
| Id. della guerra . . . | > | 140,000 |
| Id. della marina . . . | > | 20,000 |
| Id. dell'agricoltura industria e comm. . . | > | 6,000 |
| | L. | <u>320,000</u> |

Al conto consuntivo 1903-904 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante lo esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di martedì insieme col bilancio di assestamento.

Comunicazioni della Presidenza

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Gli onorevoli Bianchi, Gianturco e Colaianni hanno presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Domani, per ragioni note alla Camera, il Governo non potrà intervenire alla seduta; propongo perciò che la Camera domani non tenga seduta.

(Così rimane stabilito.)

Interrogazioni

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande di interrogazione pervenute alla Presidenza.

Del Balzo Girolamo, segretario legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se e come intenda di provvedere alle opere riguardanti il porto di Terranova, opere reclamate dai bisogni crescenti del commercio locale.

« Di Scalea. »

« Il sottoscritto chiede interrogare gli onorevoli ministri degli esteri e della marina per sapere se e come intendano impedire il grave inconveniente che si verifica nell'America del Sud, specialmente nel Brasile, a danno dei nostri connazionali e delle nostre Società di navigazione.

Sta in fatto che alcune Compagnie di navigazione estere, massime l'Amburghese Americana, promettono con manifesti e con pubblicazioni stampate su giornali italiani, la traversata tra il Brasile e l'Italia in soli 14 giorni, mentre impiegano costantemente 22 o 23 giorni, come s'è verificato ultimamente col vapore *Antonina* che partito da Santos il giorno 6 aprile scorso, giunse a Genova il 29 medesimo.

« De Bellis. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onorevoli ministri del tesoro, dell'interno e dell'agricoltura per conoscere quali provvedimenti pensano proporre sollecitamente a sollievo del comune di Bussana più specialmente danneggiato dal terremoto del 1887 e quali altri provvedimenti presenteranno alla Camera per evitare in Liguria le continue sub-aste delle case ricostruite o riparate con denari concessi a mutuo ai danneggiati dal terremoto del 1887.

« Nuvoloni. »

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi sulla consistenza della voce corsa che le Società ferroviarie ricusino di trasportare d'ora innanzi la corrispondenza postale coi treni direttissimi, e sui mezzi cui intenda ricorrere lo stesso onorevole ministro per obbligare le dette società a continuare un servizio assolutamente necessario alla dovuta rapidità delle comunicazioni postali.

« Pivano. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Propongo che nell'ordine del giorno della seduta di martedì, dopo la discussione del disegno di legge relativo all'assistenza sanitaria ed alla igiene degli abitati, sia iscritta la discussione dei bilanci di previsione.

Presidente. Ella ha prevenuto un mio desiderio, poichè io intendevo appunto di proporre che, dopo la discussione del disegno di legge da lei ricordato, si inscrivessero i bilanci di previsione, a cominciare da quello della guerra per il quale è stata già presentata la relazione.

Cavagnari. La ringrazio. Io proporrei anche che la discussione dei bilanci non venisse interrotta, e ciò a norma delle tassative disposizioni del regolamento. Se saranno presentate le relazioni discuteremo su di esse, altrimenti discuteremo sulle proposte ministeriali.

Presidente. Ella può riservare tale sua osservazione, poichè frattanto è già pronta la relazione sul bilancio della guerra. In quanto all'interruzione della discussione dei

bilanci, le faccio notare che la Camera ha già deliberato che il 7 maggio debba discutersi la mozione presentata dall'onorevole Pantano, e che sull'ordine del giorno sono state prese anche altre deliberazioni. La Camera dovrà nel modo più esplicito ed al momento opportuno dichiarare se intenda modificare le deliberazioni prese. Per ora la sua proposta, onorevole Cavagnari, può essere riservata. Intanto inscriviamo nell'ordine del giorno la discussione sul bilancio della guerra, e quando saranno presentate le relazioni sugli altri bilanci non mancherò di sottoporre alla Camera il quesito quando la discussione di essi debba iscriversi nell'ordine del giorno.

Cavagnari. Sta bene.

La seduta termina alle ore 18.

Ordine del giorno per la Seduta di lunedì:

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1903 — Tip. della Camera dei Deputati.